

6 TESTI COSTITUZIONALI STRANIERI TRADOTTI IN ITALIANO

a cura di Valentina Fiorillo e Massimo Rubechi

(ultimo aggiornamento febbraio 2013)

***“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione”***

*Art. 16 della Dichiarazione francese
dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789*

1- COSTITUZIONE FEDERALE DEGLI STATI UNITI (1787)



“Il sistema americano è più simile a un labirinto che a una strada ben ordinata, più simile alle viuzze di Trastevere che ad una autostrada”

Walther F. Murphy (giurista emerito dell'Università di Princeton, Usa)

Stesa in pochi mesi e approvata dalla Convenzione di Filadelfia il 17 settembre 1787, entrò in vigore quando il nono degli allora 13 stati l'ebbe ratificata (come essa stessa prevedeva), cioè nel 1789. Si sostituì al testo degli Articoli di confederazione che avevano seguito la Dichiarazione di indipendenza (dal Regno Unito) che risale a sua volta al 4 luglio 1776. E' dunque la carta costituzionale vigente scritta più antica. È stata emendata 27 volte dal 1791 al 1992. I principali emendamenti sono stati: a) il c.d. *Bill of Rights* cioè il complesso di ben 10 emendamenti del 1791 cui, secondo gli accordi, era stato rinviato il riconoscimento dei diritti di libertà dei cittadini; b) una serie di emendamenti (qui riportati) relativi alla forma di governo: modalità di elezione del presidente, ruolo del vicepresidente, composizione del Senato; c) tre emendamenti volti a rendere davvero uguale per tutti il diritto di voto; d) altri che si possono considerare di minore impatto.

PREAMBOLO

Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere

il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO I

Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei Rappresentanti.

Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello Stato.

Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto.

[I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del rimanente della popolazione (*ossia "tre quinti degli schiavi" n.d.t.*)].¹ Il censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei, quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.

Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.

La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso.

Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, [eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni]²; ed ogni Senatore disporrà di un voto.

¹ Si veda Sez. 2 del XIV Emendamento.

² Si veda Clausola I del XVII Emendamento.

Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente eguale. I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga riletto un terzo del Senato; [e ove nell'intervallo tra le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i seggi vacanti.]³

Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione, residente nello Stato in cui sarà eletto.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei voti.

Il Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente pro tempore, il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.

Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare nei casi d'impeachment. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirlgli, negli Stati Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione, processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.

Sezione 4. - La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti.

Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà aver luogo [nel primo lunedì di dicembre,]⁴ a meno che non venga fissato per legge un altro giorno.

Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale, ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di

³ Si veda Clausola II del XVII Emendamento.

⁴ Si veda Sez. 2 del XX Emendamento.

giorno in giorno, ed essere autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.

Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad espulsioni.

Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti, inseriti a verbale.

Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare in luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.

Sezione 6. - I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia nel recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.

Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche conservi tale impiego.

Sezione 7. - Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono avere origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto di legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo rinverrà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo sarà mandato, insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge.

In tali casi, però, i voti di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere. Se entro dieci

giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge.

Tutte le decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di legge.

Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:

d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi; .

di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno, però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;

di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;

di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le tribù indiane (c.d. "*commerce clause*": *n.d.t.*);

di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;

di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;

di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;

di stabilire uffici e servizi postali;

di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;

di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;

di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;

di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;

di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a questo scopo per più di due anni;

di creare e mantenere una Marina militare;

di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di terra e di mare;

di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni;

di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;

di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica;

di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici (*c.d. "implied powers clause": n.d.t.*).

Sezione 9. - L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente esistenti possono ritenere conveniente di ammettere (*leggi "schiavi": n.d.t.*) non potrà essere vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona.

Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.

Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.

[Non potrà essere imposto testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come disposto più sopra nella presente legge.]⁵

Nessuna tassa e nessun diritto potrà essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati.

Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.

Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche.

Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero.

Sezione 10. - Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali; o accordare permessi di preda o rappsaglia; o battere moneta; o emettere titoli di credito; o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante monete d'oro o d'argento; o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti da contratti (*c.d. "clausola dei contratti": n.d.t.*); o conferire titoli di nobiltà.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti; e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte del Congresso.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in base al tonnelliaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così imminente da non ammettere alcun indugio.

⁵ Si veda XVI Emendamento.

ARTICOLO II

Sezione 1. - Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo seguente:

Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.

[Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti.

La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza, con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell'elezione saranno necessari i voti della metà più uno di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare l'epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.]⁶

Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti da 14 anni.

⁶ Si veda XII Emendamento.

[In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo Presidente.]⁷

Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un'indennità, che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.

Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti".

Sezione 2. - Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per iscritto del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della Camera (*impeachment*).

Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere trattati, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei Senatori presenti; designerà e, su parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.

Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante nomine provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione successiva.

Sezione 3. - Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni dell'Unione e raccomanderà all'esame del Congresso quei provvedimenti che riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà

⁷ Si veda XXV Emendamento.

conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli Stati Uniti.

Sezione 4. - Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati.

ARTICOLO III

Sezione 1. - Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con la loro condotta (*during good behavior*), e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica.

Sezione 2. - Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la giurisdizione marittima; alle controversie tra due o più Stati, [tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato,] tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, [e tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.]⁸

In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto, con le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso.

Il giudizio per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà avvenire mediante giuria;

e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si terrà nel luogo o nei luoghi che saranno stati designati per legge dal Congresso.

Sezione 3. - Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato le armi contro di essi, o l'aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole di alto tradimento, se non su testimonianza di due

⁸ Si veda XI Emendamento.

persone che siano state presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa in pubblico processo.

Il potere di emettere una condanna per alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.

ARTICOLO IV

Sezione 1. - In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli effetti della validità stessa.

Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.

Qualsiasi persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà - su richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita - consegnata e condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato.

[Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono dovute.]⁹

Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per decisione del Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del Congresso.

Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e delle altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.

Sezione 4. - Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione la forma di governo repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e - su richiesta degli organi

⁹ Si veda il XIII Emendamento.

legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo non possa essere convocato) - contro violenze interne.

ARTICOLO V

Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una Convenzione per proporre gli emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato.

ARTICOLO VI

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione, come lo erano sotto la Confederazione.

La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.

I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti.

ARTICOLO VII

La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.

EMENDAMENTI

I (1791)

Il Congresso non potrà approvare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione (*establishment clause N.d.t.*), o per proibire il libero culto (*free exercise clause N.d.t.*); o per limitare la libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al Governo per la riparazione di torti subiti.

V (1791)

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato che comporti la pena capitale o comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una Grande Giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che mette in pericolo la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, se non in seguito a procedura legale nella forma dovuta (*due process of law clause -N.d.T.*); e nessuna proprietà potrà essere destinata a un uso pubblico, senza un giusto indennizzo.

VIII (1791)

Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

IX (1791)

L'elencazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne risultino negati o sminuiti altri diritti di cui i cittadini sono titolari..

X (1791)

I poteri non delegati dalla Costituzione agli Stati Uniti, ed il cui esercizio non è da essa vietato agli Stati, sono riservati rispettivamente agli Stati, ovvero al popolo.

XII (1804)

Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno con voto a scrutinio segreto alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà essere abitante dello stesso Stato degli elettori; questi designeranno in una scheda la persona per cui votano come

Presidente e in una scheda distinta quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutte le persone designate per la Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna raccolti: tali liste saranno dagli elettori firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate, alla sede del governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutti i verbali e si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi per la Presidenza, sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente il Presidente, per scrutinio segreto fra i tre candidati che avranno ottenuto per la Presidenza il maggior numero di voti. Ma, in questa scelta del Presidente, i voti si conteranno per Stato, avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un solo voto. Il numero legale per questo scrutinio sarà costituito dalla rappresentanza di due terzi degli Stati, composta di uno o più membri, e la maggioranza di tutti gli Stati sarà necessaria per la scelta. Se la Camera dei Rappresentanti non sceglierà, il Presidente, allorché questa scelta le sia devoluta, prima del quarto giorno del seguente mese di marzo, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d'altra incapacità costituzionale del Presidente. Colui che ottiene un maggior numero di suffragi per la Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli elettori riuniti; e se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori e la maggioranza del numero totale sono necessarie per questa scelta. Peraltro, nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.

XIII (1865)

Sezione I. - Né schiavitù, né servitù involontaria potranno sussistere negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non per punizione di un crimine per il quale l'imputato sia stato debitamente condannato.

Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo.

XIV (1868)

Sezione 1. - Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se non in seguito a

regolare procedimento legale (*without due process of law*), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (cd. *equal protection clauses*).

Sezione 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in proporzione alla popolazione di questi, computando la totalità degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione degli indiani non tassati. Ma se il diritto di voto in una qualsiasi elezione per la scelta degli elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei Rappresentanti al Congresso, o dei rappresentanti del Potere esecutivo e giudiziario di uno Stato o dei membri della sua Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli abitanti maschi di tale Stato che abbiano compiuto ventuno anni d'età e siano cittadini degli Stati Uniti, o se questo diritto è ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro crimine, la base della rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in proporzione al numero dei cittadini che saranno stati esclusi, confrontato con il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno anni di età.

Sezione 3. - Non potrà essere Senatore né Rappresentante al Congresso, né elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcun impiego civile o militare dipendente dagli Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo antecedentemente - come membro del Congresso pubblico funzionario degli Stati Uniti, o membro della Legislatura di uno Stato, o rappresentante del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato - prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, eliminare questo motivo di incapacità.

Sezione 4. - La validità del debito pubblico degli Stati Uniti, contratto secondo la legge, compresi i debiti derivanti dal pagamento di pensioni e ricompense in ragione di servizi resi per la repressione di insurrezioni o ribellioni, non potrà mai essere messa in discussione. Ma né gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o alcuna obbligazione contratti per venire in aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata per la perdita o l'emancipazione di alcuno schiavo; tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per simili titoli saranno tenuti per illegali e nulli.

Sezione 5. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l'applicazione di questo articolo.

XV (1870)

Sezione 1. - Il diritto di voto spettante ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né limitato dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza o di precedente condizione servile.

Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l'applicazione di questo articolo.

XVII (1913)

Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla popolazione di questo per la durata di sei anni: e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per essere elettori del più numeroso dei due rami della Legislatura dello Stato.

Allorché nel Senato dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti ad uno Stato, il Potere esecutivo di quello Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per la copertura del seggio vacante; a meno che la Legislatura dello Stato in parola non autorizzi il Potere esecutivo locale a procedere a nomine provvisorie, valide sino a che il popolo non provveda a coprire la vacanza con elezioni da tenersi quando la Legislatura stessa disponga.

Il presente emendamento non dovrà essere interpretato nel senso che possa influire sull'elezione o la permanenza in carica di un qualunque Senatore prescelto prima che l'emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione.

XIX (1920)

Il diritto di voto conferito ai cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in considerazione del sesso.

Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per l'applicazione di questo articolo.

XX (1933)

Sezione 1. - La durata in carica del Presidente e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui avrebbero dovuto scadere i rispettivi mandati se il presente articolo non fosse stato ratificato; alle stesse date entreranno in carica i loro successori.

Sezione 2. - Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno, e la sessione dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi per legge un altro giorno.

Sezione 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato presidenziale il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà Presidente.

Se non si fosse proceduto alla designazione di un Presidente, prima del momento fissato per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non avesse dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando non sia stato proclamato formalmente un Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto avessero dimostrato di possedere i requisiti necessari, il Congresso provvederà per legge ad indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando non vengano formalmente proclamati un Presidente od un Vicepresidente.

Sezione 4. - Il Congresso può, con legge, prendere i provvedimenti necessari nel caso di morte di una delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente, ove il diritto di scelta le sia devoluto, e per il caso di morte di una delle persone tra le quali il Senato sceglie il Vicepresidente, ove il diritto di scelta gli sia devoluto.

Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno in vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica del presente articolo.

Sezione 6. - Il presente articolo non sarà valido sinché non sarà stato ratificato come emendamento alla Costituzione dalle Legislature di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto alla loro approvazione.

XXII (1951)

Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. Questo articolo non si applicherà al Presidente che era in carica al momento in cui l'articolo stesso veniva proposto dal Congresso e non impedirà a colui, che occupi la carica di Presidente o funga da Presidente nel corso del mandato durante il quale questo articolo entra in vigore, di occupare tale carica o esercitarne le funzioni per il restante periodo del mandato stesso.

XXIV (1964)

Sezione 1. - Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste elettorali per le elezioni, sia primarie sia di qualsiasi altra natura, del Presidente e del Vicepresidente, degli elettori presidenziali e dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso non sarà rifiutato o limitato, né dagli

Stati Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il motivo che l'interessato non abbia pagato una tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra tassa.

Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di emanare le norme necessarie per imporre l'osservanza di questo articolo.

XXV (1967)

Sezione 1. - In caso di rimozione dalla carica, di morte o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà Presidente.

Sezione. 2. - In caso di vacanza della Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo Vicepresidente, che prende possesso della carica dopo che le Camere ne abbiano ratificato la nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Sezione 3. - Se il Presidente comunica, per iscritto, al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono, allora, esercitati dal Vicepresidente degli Stati Uniti, in qualità di Presidente supplente, fino a che il Presidente comunichi, per iscritto, agli anzidetti organi di essere in grado di riassumere le proprie funzioni.

Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, comunicano per iscritto al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, questi sono allora immediatamente assunti dal Vicepresidente, in qualità di Presidente supplente. Ma se, in seguito, il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una dichiarazione scritta, attestante che non sussiste più alcuna sua incapacità al riguardo, allora egli può riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che, entro quattro giorni, il Vicepresidente e la maggioranza dei principali dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un altro organo designato con legge dal Congresso, inviino a loro volta una dichiarazione scritta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti attestante che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. In tal caso il Congresso assumerà una decisione al riguardo, riunendosi entro quarantott'ore a tale scopo se non si troverà in sessione. Se al termine di ventun giorni dal ricevimento della seconda dichiarazione, ovvero al termine di ventun giorni dalla data di convocazione qualora il Congresso non sia in sessione, entrambe le Camere si pronuncino per la permanenza dell'impedimento del Presidente, colla maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il Vicepresidente continuerà, allora, ad adempiere le funzioni di Vicepresidente supplente; in caso contrario, il Presidente riassumerà immediatamente i poteri e i doveri del suo ufficio.

XXVII (1992)

Nessuna legge che modifichi l'indennità dei Senatori o dei Rappresentanti può entrare in vigore nel corso della Legislatura che l'ha approvata.

2- LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA (1949)



Il dovere sembra capace di fornire la guida sicura... Ciò che viene ordinato appare come la cosa più certa; responsabile dell'ordine è solo chi lo impartisce, non chi lo esegue.. Ma attenendosi a ciò che è conforme al dovere non si giunge mai al rischio dell'azione che si compie in forza della propria personale responsabilità, mentre è solo questa che può colpire in profondità e vincere il male. L'uomo del dovere alla fine dovrà compiere il proprio dovere anche nei confronti del diavolo”.

Dietrich Bonhoeffer (teologo protestante ucciso dal regime nazista)

La Costituzione tedesca risale al 23 maggio 1949. Ha subito numerose modifiche sia per adeguarla al processo di unificazione europea sia a seguito della storica unificazione coi Laender che avevano costituito, fino alla caduta del muro di Berlino (1989) e al completamento della riunificazione (ottobre 1990), la Repubblica democratica tedesca (DDR) a seguito delle vicende seguite alla Seconda Guerra mondiale e alla occupazione e spartizione da parte delle forze che avevano sconfitto il Reich nazionalsocialista (Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica). Essa era stata preceduta dalla Costituzione di Weimar dell'agosto 1919 (anch'essa seguita a una sconfitta, quella nella Prima Guerra mondiale, e al superamento del regime imperiale). Il primo testo costituzionale della Germania unificata era stato la Costituzione del 1871.

Essa fu chiamata “legge fondamentale” (e non costituzione), cioè *Grundgesetz* (GG), proprio perché elaborata dai rappresentanti di una parte sola del popolo tedesco (e con notevoli interferenze e pressioni degli Alleati). Poi è di fatto diventata “la” Costituzione tedesca (v. il preambolo e l'art. 146: il quale lascia peraltro la porta aperta a una futura carta costituzionale ex novo). Tra le sue originalità, in reazione al passato nazista, il riconoscimento del “diritto di resistenza” e la correlata distinzione tra legge e diritto (art. 20).

PREAMBOLO

Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace nel mondo quale membro, equiparato nei diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del suo potere costituente, questa legge fondamentale.

I tedeschi nei Laender del Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia., Renania-Palatinato, Saar, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia hanno

conseguito la libera autodeterminazione, l'unità e la libertà della Germania. Questa Legge fondamentale è perciò valida per l'intero popolo tedesco.

I. I DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 1.

1. La dignità dell'uomo è intangibile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l'esercizio di ogni potere statale.
2. Il popolo tedesco riconosce pertanto i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
3. I seguenti diritti fondamentali vincolano i poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale in quanto norme dotate di diretta efficacia.

Art. 18 - Chiunque, allo scopo di combattere l'ordinamento fondato sui principi di libertà e di democrazia, abusi della libertà di manifestare il proprio pensiero, in particolare della libertà di stampa (art. 5, comma 1), della libertà di insegnamento (art. 5, comma 3), della libertà di riunione (art. 8), della libertà di associazione (art. 9), della segretezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del diritto di asilo (art. 16a), decade da questi diritti fondamentali. La decadenza e la sua portata saranno dichiarate dalla Corte costituzionale federale.

II. IL BUND E I LAENDER

Art. 20. (I) La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale.

(II) Tutto il potere statale emana dal popolo. Esso è esercitato dal popolo nelle elezioni e nei referendum e per mezzo di speciali organi del Potere legislativo, del Potere esecutivo e del Potere giudiziario.

(III) La legislazione è vincolata all'ordinamento costituzionale, il potere esecutivo e la giurisdizione sono vincolati alla legge ed al diritto.

(IV) Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio.

Art. 20-a - Lo Stato anche nella responsabilità verso le generazioni future, protegge le basi naturali della vita e gli animali nel quadro dell'ordinamento costituzionale, mediante la legislazione, e sulla base della legge, attraverso il potere esecutivo e giurisdizionale.

Art. 21. - (I) I partiti collaborano alla formazione della volontà politica del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia. Devono rendere conto pubblicamente dell'origine dei loro mezzi finanziari, del loro uso e dei loro patrimoni.

(II) I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di danneggiare od eliminare l'ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Tribunale Costituzionale Federale.

(III) I particolari sono regolati da leggi federali.

Art. 23. – (I) Per la realizzazione di un'Europa unita la RFT collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che deve osservare il principio democratico, dello Stato di diritto, sociale e federale e il principio di sussidiarietà e deve assicurare una tutela dei diritti fondamentali essenzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. Il Bund può a questo scopo, mediante legge, con l'assenso del Bundesrat, trasferire diritti di sovranità... (omissis).

(II) Nelle questioni relative all'UE collaborano il Bundestag e, attraverso il Bundesrat, i Laender. Il Governo federale riferisce in modo circostanziato e senza indugio al Bundestag e al Bundesrat.

Omissis

(VI) Se sono interessate in maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder nelle materie dell'istruzione scolastica, della cultura e della radiotelevisione, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve essere trasferito di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l'insieme dello Stato.

Art. 28. - (I) L'ordinamento costituzionale dei Laender deve corrispondere ai principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale ai sensi della presente Legge fondamentale. Nei Laender, nei Distretti e nei Comuni il popolo deve avere una rappresentanza che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Nei Comuni, al posto di un organo elettivo, può subentrare l'assemblea dei cittadini del Comune (*Gemeindeversammlung*). Per le elezioni nei Distretti e nei Comuni hanno diritto di voto e sono eleggibili anche persone che hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri della CE.

(II) Ai Comuni deve essere garantito il diritto di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità locale nell'ambito delle leggi. Anche i Consorzi di Comuni (Gemeindeverbände) hanno, nei limiti dei loro compiti fissati dalle leggi, il diritto all'autonomia amministrativa nei limiti delle competenze loro attribuite dalle leggi. (omissis)

(III) Il Bund garantisce che l'ordinamento costituzionale dei Laender corrisponda ai diritti fondamentali e alle disposizioni dei commi I e II del presente articolo.

Art. 29. - (I) Il territorio del Bund può essere nuovamente suddiviso per garantire che i Laender - per grandezza e capacità funzionale - possano adempiere con efficienza i compiti loro assegnati. Vanno tuttavia salvaguardati il legame di patria, i vincoli di carattere storico e culturale e l'opportunità economica, nonché le esigenze dell'assetto del territorio e della pianificazione territoriale.

(II) I provvedimenti per una nuova suddivisione del territorio federale sono adottati con Legge che, tuttavia, necessita di una conferma popolare con referendum. Devono essere sentiti i Länder interessati.

(Omissis)

Art. 30. - L'esercizio delle competenze statali e l'adempimento dei compiti statali spettano ai Laender qualora la presente Legge fondamentale non disponga o conceda una diversa regolazione.

Art. 31. - Il diritto federale prevale sul diritto del Land.

Art. 32. - (I) La gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete al Bund.

(II) Prima della stipulazione di un trattato concernente questioni particolari di un Land, è obbligo consultare tempestivamente il Land interessato.

(III) Nei limiti della propria competenza legislativa i Laender possono stipulare trattati con gli Stati esteri col consenso del Governo federale.

Art. 33. - (I) Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri politici.

(Omissis)

Art. 35. - (I) Tutte le autorità del Bund e dei Laender si prestano vicendevolmente aiuto legale e amministrativo.

(II) Per mantenere o ristabilire la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, un Land può, in casi di particolare gravità, chiedere l'intervento di uomini e mezzi della polizia federale di confine in aiuto alla sua polizia, se, in difetto, questa non sia in grado di assolvere ai suoi compiti o sia in grado di farlo solo con grande difficoltà. Per essere aiutate nel caso di una catastrofe naturale o in casi particolarmente gravi, le forze di polizia di un Land possono richiedere l'intervento della polizia di altri Laender, di uomini e mezzi di altre amministrazioni e dell'esercito.

(II) Se la catastrofe naturale od il disastro minacciano il territorio di più di un Land, il Governo federale può, nella misura in cui ciò è richiesto per un efficace intervento, impartire istruzioni ai Governi dei Laender affinché mettano a disposizione di altri Laender le rispettive forze di polizia, così come può portare in appoggio alle forze di polizia delle unità della polizia confinaria federale e dell'esercito. I provvedimenti del Governo federale, di cui al primo alinea, devono essere revocati, in ogni tempo, su richiesta del Bundesrat e, nei restanti casi, immediatamente dopo la rimozione del pericolo.

Art. 36. - (I) Nelle più alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato, funzionari di tutti i Laender. Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dal Land in cui esplicano la loro attività.

(II) Le leggi sulla difesa devono anche tener conto dell'articolazione del Bund in Länder e dei loro specifici rapporti regionali.

Art. 37. - (I) Se un Land non adempie agli obblighi federali che gli incombono in base alla presente Legge fondamentale o ad un'altra legge federale, il Governo federale, con l'assenso del Bundesrat, può prendere le misure necessarie per obbligare coattivamente il Land allo adempimento dei suoi doveri.

(II) Per far valere la coazione il Governo federale, o il suo incaricato, ha il diritto d'inviare direttive a tutti i Länder ed alle loro autorità.

III. IL BUNDESTAG

Art. 38 - (I). I deputati del Bundestag tedesco sono eletti con elezioni a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. Essi rappresentano il popolo nel suo complesso, non sono vincolati a mandati né a direttive e sono soggetti unicamente alla loro coscienza.

Art. 41 – (1) Il controllo delle elezioni spetta al Bundestag, che decide anche sui casi di decadenza dalla carica dei suoi membri.

(II) Avverso la decisione del Bundestag è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale costituzionale federale.

(III) La regolamentazione è stabilita con legge federale.

Art. 44 – (I) Il Bundestag ha il diritto e, se lo richiede un quarto dei suoi membri, il dovere di investire una Commissione di inchiesta del compito di effettuare le indagini necessarie e riferire su di esse in pubbliche discussioni. La discussione può svolgersi a porte chiuse.

IV. IL BUNDESRAT

Art. 50. - Attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione, all'amministrazione ed alle questioni relative all'Unione Europea.

Art. 51. - (I) Il Bundesrat è composto di membri dei Governi dei Länder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.

(II) Ogni Land ha almeno tre voti; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con più di sei milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con più di sette ne hanno sei.

(III) Ogni Land può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di un Land possono essere dati soltanto unitariamente e soltanto dai membri presenti o dai loro rappresentanti.

Art. 52. - (I) Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.

(II) Il Presidente convoca il Bundesrat. Deve convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.

(III) Il Bundesrat prende sempre le sue decisioni almeno a maggioranza assoluta. Esso si dà un proprio regolamento interno. Discute pubblicamente. La pubblicità dei dibattiti può essere esclusa.

(IIIa) Per le questioni relative all'Unione europea il Bundesrat può formare una camera d'Europa le cui deliberazioni valgono come deliberazioni del Bundesrat; il numero dei voti che i Länder devono esprimere unitariamente si stabilisce in conformità all'articolo 51, comma 2.

(IV) Alle Commissioni del Bundesrat possono appartenere altri membri o delegati dei Governi dei Länder.

Art. 53. - I membri del Governo federale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni del Bundesrat e delle sue Commissioni. In qualunque momento essi devono essere ascoltati Il Bundesrat deve essere tenuto al corrente dal Governo federale della condotta degli affari in corso.

IV A. LA COMMISSIONE COMUNE

Art. 53 a. - (I) La Commissione comune è formata per due terzi da deputati del Bundestag e per un terzo da membri del Bundesrat. I deputati vengono eletti dal Bundestag proporzionalmente alla consistenza dei gruppi parlamentari; essi non devono appartenere al Governo federale. Ogni Land verrà rappresentato da un membro del Bundesrat da esso designato; e tali membri non saranno vincolati a istruzioni. La formazione della Commissione comune e la sua procedura sono regolate da un regolamento che dev'essere formulato dal Bundestag e che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

(II) Il Governo federale è tenuto a rendere edotta la Commissione comune dei suoi piani per lo stato di difesa (Verteidigungsfall). Restano salvi i diritti del Bundestag e delle sue Commissioni, secondo l'art. 43, comma I.

V. IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 54. - (I) Il Presidente federale viene eletto dall'Assemblea federale (Bundesversammlung) senza dibattito. E' eleggibile ogni tedesco che possieda il diritto di voto per l'elezione del Bundestag e abbia compiuto quarant'anni di età.

(II) La carica di Presidente federale dura cinque anni. La rielezione immediata è ammessa soltanto una volta.

(III) L'Assemblea federale si compone dei membri del Bundestag e di un numero uguale di membri eletti dalle rappresentanze popolari dei Länder secondo i principi del sistema elettorale proporzionale.

(IV) L'Assemblea federale si riunisce al più tardi trenta giorni prima della scadenza del periodo di carica del Presidente federale; in caso di scadenza anticipata, non oltre trenta giorni da tale momento. Essa viene convocata dal Presidente del Bundestag.

(V) Dopo la fine della legislatura il termine del comma IV, alinea 1 decorre dalla prima convocazione del Bundestag.

(VI) E' eletto chi riceve i voti della maggioranza dei membri della Assemblea federale. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni da nessun candidato, viene eletto chi raccolga il maggior numero di voti in una successiva votazione.

(VII) I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 55. - (I) Il Presidente federale non può far parte del Governo, né di una assemblea legislativa del Bund o di un Land.

(II) Il Presidente federale non può esercitare nessun'altra carica remunerativa, nessun mestiere e nessuna professione, così come non può far parte della direzione o del consiglio di amministrazione di un'impresa fondata a scopo di guadagno.

Art. 56. - Il Presidente federale al momento di entrare in carica presta il seguente giuramento davanti ai membri riuniti del Bundestag e del Bundesrat "Giuro che dedicherò le mie forze al bene del popolo tedesco, accrescerò la sua prosperità, lo preserverò da danni, garantirò, difenderò la Legge fondamentale e le leggi federali, adempirò ai miei doveri coscienziosamente e renderò giustizia a tutti. Così Dio mi aiuti". Il giuramento può essere prestato anche senza alcuna affermazione religiosa.

Art. 57. - Le attribuzioni del Presidente federale, in caso di suo impedimento o di vacanza anticipata della carica, sono esercitate dal Presidente del Bundesrat.

Art. 58. - Le ordinanze e le disposizioni del Presidente federale esigono, per essere valide, la controfirma del Cancelliere federale o dei ministri federali competenti. Ciò non è richiesto per la nomina e per la revoca del Cancelliere federale, per lo scioglimento del Bundestag ai sensi dell'art. 63 e per la richiesta ai sensi dell'art. 69, comma.III.

Art. 59. - (I) Il Presidente federale rappresenta il Bund nei rapporti internazionali. Stipula in nome del Bund i trattati con gli Stati esteri. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

(II) I trattati, che regolano i rapporti politici del Bund o che si riferiscono a materie della legislazione federale, necessitano dell'assenso o della partecipazione degli organi competenti di volta in volta per la legislazione federale, nella forma di una legge federale. Per le convenzioni di carattere amministrativo valgono le corrispondenti norme sull'amministrazione federale.

Art. 60. - (I) Il Presidente federale nomina e congeda i giudici federali e i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali, qualora la legge non disponga diversamente.

(II) Esercita per il Bund il diritto di grazia nei casi individuali.

(III) Può trasferire questi poteri ad altre autorità.

Art. 61. - (I) Il Bundestag o il Bundesrat possono accusare davanti al Tribunale Costituzionale Federale il Presidente federale per violazione dolosa della Legge fondamentale o di un'altra legge federale. Per sollevare l'accusa la domanda deve essere presentata da almeno un quarto dei membri del Bundestag o un quarto dei voti del Bundesrat. L'accusa viene decisa dai due terzi dei membri del Bundestag o dai due terzi dei voti del Bundesrat. L'accusa viene sostenuta da un delegato dell'assemblea che ha proposto l'incriminazione.

(II) Se il Tribunale costituzionale Federale accerta che il Presidente federale è colpevole di una violazione premeditata della Legge fondamentale o di un'altra legge federale, lo può dichiarare decaduto dalla carica. Mediante ordinanza provvisoria il Tribunale può decidere, dopo che è stata sollevata l'accusa, che il Presidente federale è impedito di esercitare il suo ufficio.

VI. IL GOVERNO FEDERALE

Art. 52. - Il Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali.

Art. 63. - (I) Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale.

(II) E' eletto chi riunisce su di sé i voti della maggioranza dei membri del Bundestag. L'eletto dev'essere nominato dal Presidente federale.

(III) Se il candidato non viene eletto, il Bundestag può, entro quattordici giorni dalla votazione, eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri.

(IV) Se non si effettua una votazione entro tale termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale è eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. Se l'eletto riunisce su di sé i voti della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se l'eletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve o nominarlo o sciogliere il Bundestag.

Art. 64. - (I) I ministri federali vengono nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale.

(II) Il Cancelliere federale e i ministri federali prestano il giuramento previsto dall'art. 56 di fronte al Bundestag, al momento di entrare in carica.

Art. 65. - Il Cancelliere federale determina le direttive politiche e ne assume la responsabilità. Entro tali direttive ogni ministro federale dirige autonomamente e sotto la propria responsabilità gli affari di sua competenza. Sulle divergenze di opinione fra i ministri federali decide il Governo federale. Il Cancelliere federale ne guida l'attività secondo un regolamento stabilito dal Governo federale e approvato dal Presidente federale.

Art. 65-a. - Il Ministro federale per la difesa ha il potere di guida e di comando delle Forze armate.

Art. 66. -. Il Cancelliere federale e i ministri federali non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o professione, così come non possono appartenere né alla direzione,

né, senza la approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di una impresa istituita a scopo di guadagno.

Art. 67. - (I) Il Bundestag può esprimere al Cancelliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto.

(II) Tra la mozione e la votazione debbono trascorrere quarantotto ore.

Art. 68. - (I) Qualora una richiesta del Cancelliere federale di esprimergli la fiducia non abbia l'approvazione della maggioranza dei membri del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, entro ventuno giorni, sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno appena il Bundestag elegge, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale.

(II) Tra la mozione e la votazione devono trascorrere quarantotto ore.

Art. 69. - (I) Il Cancelliere federale nomina un ministro federale come suo sostituto.

(II) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag, la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio.

(III) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; ugualmente vi è obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

VII. LA LEGISLAZIONE FEDERALE

Art 70. - (I) I Laender hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi al Bund competenze Legislative.

(II) La delimitazione delle competenze tra il Bund e i Laender è regolata dalle disposizioni della presente Legge fondamentale in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente.

Art. 71. - Nell'ambito della legislazione esclusiva del Bund i Laender hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzati da una legge federale.

Art. 72. - (I) Nell'ambito della legislazione concorrente, i Länder hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Bund non faccia uso del suo diritto di legiferare.

(II) Nelle materie di cui all'articolo 74, comma 1, nn. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26, la Federazione ha il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

(III) 3. Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare disposizioni in deroga nelle materie:

1. caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di caccia);
2. protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei principi generali della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo);
3. ripartizione delle terre;
4. gestione del territorio;
5. regime delle acque (ad esclusione delle norme relative a materiali o impianti);
6. criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.

La legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima.

Art. 73. - (I) Il Bund ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

- 1) gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
- 2) la cittadinanza federale;
- 3) la libertà di circolazione, i passaporti, l'anagrafe e i documenti di identità, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
- 4) il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;

5) l'uscita del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;

5a) la tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.

6) il traffico aereo;

6a) il traffico delle ferrovie che sono totalmente o in maggioranza nella proprietà del Bund... (omissis)

7) il sistema postale e le telecomunicazioni;

8) lo stato giuridico del personale al servizio del Bund e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dal Bund;

9) la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;

9a) la difesa da pericoli del terrorismo internazionale ad opera dell'Ufficio federale di polizia investigativa, in caso di pericolo che interessi più di un Land, non sia rilevabile la competenza di un'autorità di polizia dei Länder o l'intervento sia richiesto dalla suprema autorità dei Länder;

10) la collaborazione del Bund e dei Länder: alle questioni relative alla polizia criminale; alla difesa dell'ordine pubblico libero e democratico e della stabilità e della sicurezza del Bund o di un Land (tutela della Costituzione); alla difesa contro iniziative nel territorio del Bund, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica Federale Tedesca;

11) la statistica per scopi federali.

12) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;

13) assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, assistenza per gli ex prigionieri di guerra;

14) produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, istituzione e gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo.

(II) Le leggi di cui al comma 1, n. 9a, necessitano dell'approvazione del Bundesrat.

Art. 74. - (I) La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

- 1) il diritto civile, il diritto penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura (ad esclusione della disciplina dell'esecuzione in materia di carcerazione preventiva), l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
- 2) lo stato civile;
- 3) il diritto di associazione;
- 4) il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
- 4-a) (abrogato)
- 5) (abrogato)
- 6) i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
- 7) l'assistenza pubblica (ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura);
- 8) (abrogato)
- 9) i danni di guerra e il risarcimento;
- 10) (abrogato)
- 10-a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
- 11) la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, di fiere, di mostre e di mercati;
- 11-a) (abrogato)
- 12) il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;

- 13) la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
- 14) la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli artt. 73 e 74;
- 15) il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
- 16) la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
- 17) la promozione della produzione agricola e forestale (ad esclusione della disciplina della razionalizzazione di terreni agricoli), la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
- 18) i trasferimenti immobiliari con finalità urbanistica, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e la legislazione sui sussidi per l'abitazione, sugli aiuti per l'estinzione di debiti, sugli incentivi per l'edilizia residenziale, sull'edilizia residenziale dei minatori e sugli insediamenti dei minatori;
- 19) le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, nonché la regolamentazione delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni;
- 19-a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
- 20) la legislazione sui generi alimentari, ad inclusione degli animali da cui derivano, la legislazione sui generi voluttuari, su oggetti di prima necessità, su foraggi, nonché la protezione del traffico di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;
- 21) la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
- 22) il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o tributi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
- 23) le linee ferrovie che non sono ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;

24) la gestione del ciclo dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico (ad eccezione della tutela dall'inquinamento acustico prodotto da attività umane [*verhaltensbezogenem Lärm*]);

25) la responsabilità dello Stato;

26) la procreazione medicalmente assistita della vita umana, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici e cellule;

27) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, nonché dei magistrati dei Länder, ad eccezione delle carriere, della retribuzione e dell'assistenza;

28) la caccia;

29) la protezione della natura e la tutela del paesaggio;

30) la ripartizione delle terre;

31) la gestione del territorio;

32) il regime delle acque;

33) i criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.

(II) Le leggi di cui al comma 1, n. 25 e 27, richiedono l'approvazione del Bundesrat.

Art. 74a. - (abrogato)

Art. 75. - (abrogato)

Art. 76. - (I) I progetti di legge vengono presentati al Bundestag dal Governo federale, dai membri del Bundestag o dal Bundesrat.

(II) I progetti del Governo federale devono essere trasmessi dapprima al Bundesrat. Il Bundesrat ha diritto di esprimere la propria opinione su tali proposte entro sei settimane.(omissis) Il Governo federale può trasmettere al Bundestag, dopo tre settimane, un progetto che esso ha eccezionalmente designato, nel trasmetterlo al Bundesrat, come particolarmente urgente, anche se l'opinione del Bundesrat non gli è ancora pervenuta: ma deve poi immediatamente trasmettere al Bundestag l'opinione del Bundesrat quando la medesima gli sia giunta (omissis).

(III) I progetti del Bundesrat devono essere trasmessi al Bundestag dal Governo federale entro tre mesi. Il Governo deve esprimere il suo parere al riguardo (omissis).

Art. 77. - (I) Le leggi federali vengono deliberate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione devono essere trasmesse immediatamente al Bundesrat dal Presidente del Bundestag.

(II) Il Bundesrat può, entro tre settimane dal ricevimento della deliberazione con cui la legge è stata approvata, pretendere che venga convocata una commissione, composta di membri del Bundestag e del Bundesrat, per un esame in comune del progetto di legge. La composizione e la procedura di questa commissione sono stabilite da un regolamento interno, che è deliberato dal Bundestag e che necessita dell'assenso del Bundesrat. I membri del Bundesrat inviati in questa commissione non sono legati ad istruzioni. Nel caso sia necessario per una legge l'assenso del Bundesrat, anche il Bundestag e il Governo federale possono pretenderne la convocazione. Qualora la commissione proponga un cambiamento della deliberazione con cui è stata approvata la legge, il Bundestag deve prendere una nuova deliberazione.

(III) Qualora per una legge non sia necessario l'assenso del Bundesrat, il Bundesrat può, dopo che è terminata la procedura prevista dal comma II, entro due settimane, sollevare opposizione contro una legge deliberata dal Bundestag. I termini per l'opposizione decorrono, nel caso del comma II, ultimo alinea, dal momento del ricevimento della nuova deliberazione presa dal Bundestag, ed in tutti gli altri casi, dal ricevimento della comunicazione del Presidente della commissione, prevista nel comma II, che si è conclusa la procedura davanti alla commissione stessa.

(IV) Se l'opposizione viene deliberata con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta da una deliberazione della maggioranza dei membri del Bundestag. Nel caso che il Bundesrat abbia deliberato l'opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi voti, il Bundestag può respingerla con la maggioranza dei due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri del Bundestag.

Art. 78. - Una legge approvata dal Bundestag è perfetta se il Bundesrat è concorde, se non presenta una richiesta ai sensi dell'art. 27, comma II, se entro i termini dell'art. 77, comma III, non solleva opposizione o la ritira o se l'opposizione viene respinta da una votazione del Bundestag.

Art. 79. - (I) La Legge fondamentale può essere modificata solo da una legge che modifichi o integri espressamente il testo della Legge fondamentale stessa. In caso di trattati internazionali, che hanno per oggetto una regolazione di pace, la preparazione di una regolazione di pace o l'abolizione di un regime di occupazione, oppure che sono stabiliti per servire alla difesa della Repubblica Federale, un'integrazione del testo della Legge fondamentale può limitarsi alla dichiarazione con cui si precisa che le disposizioni della Legge fondamentale non contrastano con la stipulazione e l'entrata in vigore dei trattati.

(II) Una tale legge necessita dell'assenso dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat.

(III) Non è ammissibile una modifica della presente Legge fondamentale che tocchi l'articolazione del Bund in Laender, la partecipazione, in via di massima, dei Laender alla legislazione o i principi enunciati negli artt. 1 e 20.

Art. 81. - (I) Se nel caso previsto dall'art. 68 il Bundestag non viene sciolto, il Presidente federale, su proposta del Governo federale, può dichiarare, coll'assenso del Bundesrat, lo stato di emergenza legislativa per un progetto di legge, qualora il Bundestag l'abbia respinto pur se il Governo federale l'abbia dichiarato urgente. Ciò vale anche se un progetto di legge è stato respinto ancorché il Cancelliere federale abbia collegato ad esso la mozione di cui all'art. 68.

(II) Se il Bundestag respinge nuovamente il progetto di legge dopo la dichiarazione dello stato di emergenza legislativa oppure l'approva in una stesura inaccettabile per il Governo federale, la legge si considera approvata se il Bundesrat vi assenta. Ciò vale anche se il progetto non è approvato dal Bundestag entro quattro settimane dalla ripresentazione.

(III) Durante la permanenza in carica di un Cancelliere federale anche qualsiasi altro progetto di legge respinto dal Bundestag può essere approvato entro un termine di sei mesi dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza legislativa, ai sensi dei commi I e II. Decorso il termine non è ammessa, durante la permanenza del medesimo Cancelliere federale, una successiva dichiarazione dello stato di emergenza legislativa.

(IV) La Legge fondamentale non può essere né modificata, né in tutto o in parte abrogata o sospesa, da una legge approvata in base al comma II.

VIII. L'ESECUZIONE DELLE LEGGI FEDERALI E L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

Art. 83. - I Laender danno esecuzione alle leggi federali come questione di propria competenza, a meno che la presente Legge fondamentale non disponga o consenta altrimenti

Art. 84 - (I) Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa. Se le leggi federali dispongono diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. Se un Land ha adottato disposizioni in deroga conformemente al secondo periodo, le successive norme federali sull'organizzazione degli uffici e sulla procedura amministrativa che incidono su tali disposizioni entrano in

vigore in tale Land non prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. L'articolo 72, comma 3, terzo periodo, si applica di conseguenza. In casi eccezionali in cui vi sia una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, la Federazione può disciplinare la procedura amministrativa senza possibilità di deroga da parte dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.

(II) Il Governo federale può emanare, coll'assenso del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.

(III) Il Governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali conformemente al diritto vigente. Il Governo federale può, a questo scopo, inviare dei commissari presso le più alte autorità del Land; con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, coll'assenso del Bundesrat, li può inviare anche presso le autorità dipendenti.

(IV) Se non vengono eliminate le deficienze riscontrate dal Governo federale nell'esecuzione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, decide se il Land ha violato delle norme giuridiche. Contro la decisione del Bundesrat si può adire il Tribunale Costituzionale Federale.

(V) Per dare esecuzione alle leggi federali, il Governo federale può, mediante una legge federale, che esige l'assenso del Bundesrat, essere investito del potere d'impartire istruzioni particolari per casi speciali. Esse devono essere dirette alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente.

Art. 85. - (I) Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l'approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.

(II) Il Governo federale può emanare, coll'assenso del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può emanare norme per la preparazione uniforme dei funzionari e degli impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con esso.

(III) Le autorità del Land sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, tranne che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità del Land. L'esecuzione delle istruzioni deve essere assicurata dalle supreme autorità del Land.

(IV) Il controllo federale si estende alla legittimità ed all'opportunità dell'esecuzione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere delle relazioni e la esibizione degli atti ed inviare dei commissari presso tutti gli uffici.

Art. 86. - Se il Bund dà esecuzione alle leggi mediante la propria amministrazione federale, o mediante enti od istituti di diritto pubblico di diretta dipendenza federale, il Governo federale emana le disposizioni amministrative di carattere generale, qualora la legge non disponga diversamente. Esso regola, qualora la legge non disponga altrimenti, l'organizzazione degli uffici.

Art. 87. - (I) Vengono gestiti mediante un'amministrazione federale diretta, con propri uffici amministrativi dipendenti, il servizio diplomatico-consolare, l'amministrazione delle finanze federali, le ferrovie federali, il servizio postale federale e, in conformità all'art. 89, l'amministrazione delle vie navigabili federali e della navigazione. Con legge federale possono essere istituiti uffici federali per la protezione delle frontiere, uffici centrali per le notizie e le informazioni di polizia, per la polizia criminale, per la raccolta di dati a scopo di difesa della Costituzione e contro iniziative che hanno luogo nel territorio dello Stato, che con l'impiego della violenza o con attività preparatorie minacciano interessi diplomatici della Repubblica Federale Tedesca.

(II) Sono considerati reati di diritto pubblico di diretta dipendenza federale quelli che amministrano delle assicurazioni sociali la cui sfera di competenza si estenda oltre il territorio di un singolo Land.
(Omissis)

(III) Inoltre, per le materie su cui spetta al Bund di legiferare, possono essere istituiti con legge federale uffici superiori federali autonomi e nuovi enti ed istituzioni di diritto pubblico di diretta dipendenza federale. Se nei settori sui quali spetta al Bund di legiferare sorgono nuovi compiti, possono essere istituiti, in caso di urgente necessità e con l'assenso del Bundesrat e della maggioranza dei membri del Bundestag, uffici federali di grado intermedio e inferiori.

Art. 87-a. - (I) Il Bund predispone delle Forze armate per la difesa. La loro forza numerica ed i lineamenti fondamentali della loro organizzazione devono risultare dal bilancio.

(II) Al di fuori della difesa, le Forze armate possono essere impegnate soltanto nella misura in cui la presente Legge fondamentale lo ammette esplicitamente.

(III) Durante lo stato di difesa di tensione, le Forze armate hanno la potestà di proteggere gli obiettivi civili e di assumersi la cura dei compiti inerenti alla regolazione del traffico, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento del loro compito difensivo. Oltre a ciò, nel caso di "stato di difesa o di tensione", può essere trasferita alle Forze armate anche la protezione di obiettivi civili in appoggio ai provvedimenti della polizia; in tale caso le Forze armate collaborano con le autorità competenti.

(IV) Allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del Bund o di un Land, il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dello art. 91, comma II, e se le forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impegnare le Forze armate in appoggio alla polizia ed alla polizia confinaria federale per proteggere obiettivi civili e per combattere ribelli organizzati ed armati militarmente. L'impiego delle Forze armate dev'essere disposto se lo richiedono il Bundestag od il Bundesrat.

Art. 91. - (I) Per difendersi da un pericolo che minacci l'esistenza o l'ordinamento fondamentale liberale e democratico del Bund o di un Land, un Land può richiedere l'aiuto delle forze di polizia di altri Laender, così come delle forze e delle istituzioni di altre amministrazioni e della polizia confinaria federale.

Art. 91-a. - (I) Nelle seguenti materie, il Bund collabora all'assolvimento dei compiti dei Laender, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione del Bund è utile al miglioramento delle condizioni sociali (Lebensverhältnisse):

- 1) ampliamento e nuova costruzione di istituti d'insegnamento. superiore, ivi comprese le cliniche universitarie;
- 2) miglioramento della struttura economica regionale,
- 3) miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste.

(II) I compiti comuni nonché i dettagli del coordinamento vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat.

(III) (abrogato)

(IV) La Federazione, nelle ipotesi del comma 1, n. 1, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, n. 2, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.

(V) (abrogato)

Art. 91-b. - La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per casi d'interesse sopraregionale per la promozione di:

1. enti e iniziative di ricerca scientifica al di fuori delle università;

2. iniziative scientifiche e di ricerca nelle università;
3. strutture di ricerca nelle università, comprensive di apparecchiature di grandi dimensioni.

Accordi sulla base del primo periodo, n. 2, necessitano dell'approvazione di tutti i Länder.

2. La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per accertare il livello qualitativo delle prestazioni in materia di istruzione nel confronto internazionale e nella predisposizione di relative relazioni e pareri.

IX. LA GIURISDIZIONE

Art. 92. - Il potere giurisdizionale è affidato ai giudici; esso viene esercitato dal Tribunale costituzionale federale, dai tribunali federali previsti nella presente Legge fondamentale e dai tribunali dei Laender.

Art. 93. - (I) Il Tribunale costituzionale federale decide:

1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;

2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Laender con la presente Legge fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Laender con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;

(omissis)

3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri del Bund e dei Laender, in particolare relative all'esecuzione del diritto federale da parte dei Laender e all'esercizio del controllo federale;

4. in altre controversie di diritto pubblico tra il Bund ed i Laender, tra diversi Laender, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;

4.-a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere intentati da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in un diritto contenuto negli artt. 20 comma IV, 33, 38, 101, 103 e 104;

4-b. sui ricorsi di costituzionalità dei Comuni e Consoni di Consorzi per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'art. 28, operata per mezzo di una legge; ma, trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo;

5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.

(II) Il Tribunale Costituzionale Federale si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.

Art. 94. - (I) Il Tribunale Costituzionale Federale è composto da giudici federali e da altri membri. I membri del Tribunale Costituzionale Federale sono eletti per metà dal Bundestag e per metà dal Bundesrat. Non possono far parte né del Bundestag, né del Bundesrat, né del Governo federale, né degli organi corrispondenti di un Land.

(II) Una legge federale regola la sua costituzione e la sua procedura, e determina in quali casi le sue decisioni hanno forza di legge.

Per quanto attiene ai ricorsi di costituzionalità essa può esigere quale presupposto il previo esaurimento de rimedi giurisdizionali nonché uno speciale procedimento di ammissione..

Art. 95. - (I) Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, il Bund istituisce quali Corti supreme la Corte Federale (Bundesgerichtshof), il Tribunale Amministrativo Federale (Bundesverwaltungsgericht), la Corte Finanziaria Federale (Bundesfinanzhof), il Tribunale Federale del Lavoro (Bundesarbeitsgericht) e il Tribunale Sociale Federale (Bundessozialgericht).

(II) Sulla nomina dei giudici di questi tribunali decide il ministro federale competente per la materia corrispondente, insieme con una Commissione per la scelta dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e di un pari numero di membri eletti dal Bundestag.

(III) Per assicurare l'unitarietà della giurisprudenza si deve formare una Sezione congiunta dei tribunali menzionati nel comma I. Una legge federale regola i particolari.

Art. 93. - (I) La Corte Costituzionale federale decide:

1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;

2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;

2a. nei casi di divergenza di opinioni sulla questione se una legge sia conforme ai presupposti dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o del Parlamento di un Land.

3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare per quanto attiene all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio del controllo federale;

4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;

4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104;

4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e unioni di Comuni per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo;

5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.

(II) La Corte Costituzionale federale decide, inoltre, su richiesta del Bundesrat, di un governo di un Land o del Parlamento di un Land, se nell'ipotesi prevista dall'articolo 72, comma 4, sia venuta meno la necessità di una disciplina legislativa federale, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, o che non potrebbe più essere adottata una normativa federale nelle ipotesi dell'articolo 125a, comma 2, primo periodo. La decisione che la necessità è venuta meno o che la normativa federale non potrebbe più essere adottata ha valore equivalente a quello di una legge federale in conformità all'articolo 72, comma 4, o in conformità all'articolo 125a, comma 2, secondo periodo. La richiesta di cui al primo periodo ha validità solo se una proposta di legge ai sensi dell'articolo 72, comma 4, o dell'articolo 125a, comma 2, secondo periodo, è stata respinta dal Bundestag o se entro il termine di un anno non è stata adottata al riguardo alcuna deliberazione o se un'equivalente proposta di legge è stata respinta dal Bundesrat.

(III) La Corte Costituzionale federale si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.

Art. 98. - (I) Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale.

(II) Se un giudice federale, durante o fuori l'esercizio delle sue funzioni, viola i principi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito.

(III) Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder, nella misura in cui l'articolo 74, comma 1, n. 27, non dispone diversamente.

(IV) I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici i Länder.

(V) I Länder possono adottare per i propri giudici una regolazione corrispondente al comma -II. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.

Art. 99. - Con una legge di un Land si può attribuire al Tribunale Costituzionale Federale la decisione di controversie di carattere costituzionale all'interno di un Land, ed alle Corti supreme menzionate nello art. 5, comma I, la decisione nelle questioni nelle quali si tratta dell'applicazione del diritto di un Land.

Art. 100. - (I) Se un tribunale ritiene incostituzionale una legge dalla cui validità dipende la sua decisione, il processo dev'essere sospeso: se si tratta della violazione della Costituzione di un Land, dev'essere chiesta la decisione del tribunale del Land competente per le controversie costituzionali, mentre invece se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale, dev'essere richiesta la decisione del Tribunale Costituzionale Federale. Ciò vale anche se si tratta della violazione della presente Legge fondamentale da parte del diritto di un Land o della incompatibilità di una legge di un Land con una legge federale.

(II) Se in una controversia giuridica è incerto se una norma di diritto internazionale sia parte integrante del diritto federale e se essa produca direttamente diritti e doveri per il singolo (art. 25), il tribunale deve chiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale.

(III) Se nell'interpretazione della Legge fondamentale federale il Tribunale Costituzionale di un Land vuole divergere da una decisione del Tribunale Costituzionale Federale o del Tribunale Costituzionale di un altro Land, il Tribunale Costituzionale deve richiedere la decisione del Tribunale Costituzionale Federale.

X. LE FINANZE

Art. 104-a. - (I) Il Bund ed i Länder sostengono separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.

(II) Se i Länder operano per incarico del Bund, quest'ultimo deve sostenere le spese relative.

(III) Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione.

(IV) Le leggi federali che fondano obblighi finanziari dei Länder nei confronti di terzi, in forma di prestazioni finanziarie o prestazioni materiali che comportano oneri finanziari o prestazioni equivalenti, alle quali i Länder diano esecuzione a titolo di competenza propria o, in conformità al comma 3, secondo periodo, su incarico della Federazione, necessitano dell'approvazione del Bundesrat se i costi che ne discendono ricadono sui Länder.

(V) Il Bund ed i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità, e operano in rapporto reciproco per una ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale che necessiterà dell'assenso del Bundesrat.

(VI) La Federazione e i Länder rispondono degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania in conformità alla suddivisione di competenze interstatale. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

Art. 104b - (I) La Federazione, nei limiti delle competenze legislative ad essa conferite dalla presente Legge Fondamentale, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che

1. siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o

2. per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o

3. per promuovere un'espansione economica.

(II) I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. I mezzi dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. Gli aiuti finanziari vanno organizzati come importi annuali decrescenti.

(III) Se lo richiedono, il Bundestag, il Bundesrat e il Governo federale devono essere informati sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti.

Art. 109. - (I) I Bund ed i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

(2) La Federazione e i Länder adempiono congiuntamente agli obblighi della Repubblica federale di Germania derivanti dagli atti legislativi dell'Unione europea sulla conformità alla disciplina di bilancio come previsto dall'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e in tale quadro tengono conto delle esigenze connesse all'equilibrio economico generale.

(3) I bilanci della Federazione e dei Länder, di norma, devono essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito. La Federazione e i Länder possono prevedere regolamentazioni che tengano conto, in modo simmetrico sia nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino, degli effetti degli andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità e ammettere altresì deroghe nel caso di calamità naturali o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria. Per le regolamentazioni in deroga devono essere adottati piani di ammortamento appropriati. Per quanto attiene al bilancio della Federazione i dettagli sono regolati dall'Articolo 115, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati, se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. I dettagli sui bilanci dei Länder sono regolati da questi ultimi nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla Costituzione, fermo restando che i requisiti di cui al primo periodo si considerano salvaguardati solo se non sono state ammesse entrate provenienti dal ricorso al prestito.

(4) Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.

(5) Le sanzioni imposte dalla Comunità europea in base alle disposizioni sulla conformità alla disciplina di bilancio di cui all'Articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea sono imputate alla Federazione e ai Länder nel rapporto di 65 a 35. I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

Art. 109.a. Al fine di evitare un'emergenza di bilancio possono essere emanate, con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat, disposizioni concernenti:

1. il controllo continuo della gestione di bilancio della Federazione e dei Länder da parte di un organismo comune (Consiglio di stabilità);
2. le condizioni e le procedure per l'accertamento di un'imminente emergenza di bilancio;
3. i principi regolanti l'elaborazione e attuazione di programmi di risanamento intesi a prevenire emergenze di bilancio.

Le decisioni e i documenti di lavoro del Consiglio di stabilità devono essere resi pubblici.

Art. 113. - (I) Le deliberazioni del Bundestag e del Bundesrat che aumentano le spese proposte dal Governo federale nel bilancio preventivo, o che comportano, subito o in prosieguo di tempo, nuove spese, necessitano del consenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che comportano una diminuzione di entrate immediata o differita nel tempo. Il Governo federale può pretendere che il Parlamento sospenda la deliberazione su tali leggi; in tal caso il Governo federale, nel termine di sei settimane, deve far pervenire al Bundestag il suo punto di vista sulla questione.

II) Quando il Bundestag ha deliberato la legge, il Governo federale, nel termine di quattro settimane, può pretendere che il Bundestag deliberi nuovamente.

III) Se la legge è perfetta ai termini dell'art. 78, il Governo federale può rifiutare il suo consenso solo entro sei settimane, e solo se abbia precedentemente iniziato il procedimento preveduto nel comma I, alinea 3 e 4, o nel comma II. Trascorso tale termine, il consenso si ha per concesso.

Art. 115. - (1) L'assunzione di crediti, così come quella di fidejussioni, o malleverie, o simili garanzie, che possano comportare spese per i successivi anni finanziari, necessitano di un'autorizzazione certa, o accertabile in relazione all'importo, da concedersi con legge federale.

(2) Le entrate e le uscite, di norma, devono essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è salvaguardato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del prodotto interno lordo nominale. Inoltre, in presenza di andamenti congiunturali che deviano dalle condizioni di normalità, si deve tenere conto in modo simmetrico degli effetti sul bilancio sia

nelle fasi di ripresa che nelle fasi di declino. Gli scostamenti del ricorso effettivo al credito dalla soglia massima consentita ai sensi dei periodi da 1 a 3 vengono registrati su un apposito conto di controllo; gli addebiti che superano la soglia dell'1,5 per cento rispetto al prodotto interno lordo nominale devono essere ridimensionati tenuto conto dell'evoluzione del ciclo congiunturale. I dettagli, ed in particolare le entrate e le uscite aggiustate per le transazioni finanziarie, il metodo di calcolo del limite massimo dell'indebitamento netto annuo, tenuto conto dell'andamento della congiuntura sulla base di una procedura di aggiustamento del ciclo congiunturale, nonché il controllo e la compensazione degli scostamenti dell'indebitamento effettivo dal limite massimo consentito, sono regolati da una legge federale. Nel caso di calamità naturali, o in seguito a situazioni eccezionali di emergenza che esulano dal controllo dello Stato e che compromettono gravemente la sua capacità finanziaria, il superamento di tali limiti di ricorso al debito è consentito se la maggioranza dei membri del Bundestag adotta una decisione in tale senso. La decisione deve essere collegata a un piano di ammortamento. Il rimborso dei prestiti accesi ai sensi del sesto periodo deve avvenire entro un lasso di tempo adeguato.

X A. LO STATO DI DIFESA

(Omissis)

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 123. - (I) Le leggi anteriori alla prima riunione del Bundestag restano ancora in vigore in quanto non contrastino con la presente Legge fondamentale.

(II) I trattati conclusi dal Reich tedesco, che si riferiscono a materie per le quali è competente, in base alla presente Legge fondamentale, il legislatore del Land, restano in vigore se, per i principi generali del diritto, sono validi e continuano a svolgere i loro effetti, con riserva di tutti i diritti e le eccezioni degli interessati, benché non vengano stipulati nuovi trattati dalle autorità competenti in base alla presente Legge fondamentale o, finché non cessino altrimenti per le decisioni ivi contenute.

Art. 124. - Le leggi (anteriori) concernenti le materie rientranti nella legislazione esclusiva del Bund diventano, nel loro ambito di validità, diritto federale.

Art. 125. - Le leggi (anteriori) concernenti le materie rientranti nella legislazione concorrente del Bund diventano, nel loro ambito di validità, diritto federale:

1) se hanno vigore uniformemente in una o più zone di occupazione;

2) se si tratta di leggi con cui è stato modificato, dopo l'8 maggio 1945, il precedente diritto del Reich.

Art. 125a - (I) La legislazione adottata come diritto federale ma che, in conseguenza delle modifiche dell'articolo 74, comma 1, dell'introduzione dell'articolo 84, comma 1, sesto periodo, dell'articolo 85, comma 1, secondo periodo o dell'articolo 105, comma 2a, secondo periodo o dell'abrogazione degli articoli 74a, 75 o 98, comma 3, secondo periodo, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Può essere sostituita dalla legislazione dei Länder.

(II) La legislazione adottata sulla base dell'articolo 72, comma 2, nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, ma che in conseguenza della modifica dell'articolo 72, comma 2, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita dalla legislazione dei Länder.

(III) La legislazione adottata come diritto dei Länder, ma che in conseguenza della modifica dell'articolo 73 non potrebbe più essere adottata come diritto dei Länder, rimane in vigore come diritto dei Länder. Può essere sostituita dalla legislazione federale.

2. I Länder possono adottare norme in deroga alle norme federali adottate sulla base dell'articolo 84, comma 1, nella versione vigente prima del [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], fatte salve le norme in materia di procedura amministrativa sino al 31 dicembre 2008 per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate dai Länder solo se a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] nella relativa legge federale siano state introdotte modifiche alle norme sulla procedura amministrativa.


Art. 126. - Sulle controversie relative alla sopravvivenza di leggi come diritto federale decide il Tribunale Costituzionale Federale.

Art. 144. - (I) La presente Legge fondamentale dev'essere approvata dalle assemblee rappresentative di almeno due terzi dei Länder tedeschi, nei quali essa è destinata ad entrare in vigore immediatamente.

(II) Qualora l'applicazione della presente Legge fondamentale subisca delle limitazioni in uno dei Länder indicati nell'art. 23 o in una parte di uno di tali Länder, il Land stesso o la parte interessata del medesimo ha il diritto d'inviare dei rappresentanti, ai sensi dell'art. 38, per il Bundestag e, dell'art. 50, per il Bundesrat.

Art. 146. - La presente Legge fondamentale, che è valevole per l'intero popolo tedesco in seguito al conseguimento dell'unità e della libertà della Germania, cesserà di avere vigore il giorno in cui subentrerà una Costituzione approvata, con libera deliberazione, dal popolo tedesco.

3- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE (1958)



“Una Costituzione è un’ispirazione, delle istituzioni, una pratica”

*Charles de Gaulle
(principale estensore della Costituzione)*

Nota come Costituzione della V Repubblica (dopo quelle del periodo rivoluzionario, del 1848, del 1875, del 1946) questo testo costituzionale è di grande importanza per molte ragioni: a) per lo straordinario interesse della storia costituzionale francese che ha conosciuto molti ordinamenti costituzionali diversi in meno di due secoli; b) per le vicende storiche che vi dettero origine e per il fatto che essa fu stesa non dal Parlamento, ma, su delega del Parlamento, dal Governo guidato dal gen. Charles de Gaulle; c) per le soluzioni individuate, che si sintetizzano in una razionalizzazione del parlamentarismo tanto forte e originale da aver dato luogo, secondo molti, a una forma di governo innovativa, quella c.d. semi-presidenziale; d) per il buon esito che essa ha avuto fino ad oggi, collocandosi fra le costituzioni francesi più longeve; e) per l’influenza della cultura giuridico-costituzionale francese. Essa fu approvata mediante referendum il 29 settembre 1958 a stragrande maggioranza (85.1% sì, 14.9% no). E’ stata emendata in più punti, ma gli emendamenti più rilevanti riguardano: 1) la figura del presidente, per il quale nel 1962 fu introdotta l’elezione diretta (e in forme a loro volta originali: senza voto parlamentare direttamente per referendum, v. art.11); inoltre la durata della carica è stata ridotta da 7 a 5 anni nel 2000 (v. art. 6); 2) l’adeguamento all’Unione europea (1992 e 1999); 3) il riconoscimento costituzionale delle regioni (revisione del marzo 2003); 4) l’ampia riforma costituzionale entrata in vigore nel luglio del 2008 che tende a ridurre – pur non eliminandolo del tutto il dualismo del modello di governo e, al contempo, a ribilanciare la forma di governo tramite l’introduzione di uno statuto dell’opposizione.

PREAMBOLO

Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai Diritti dell’uomo ed ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal Preambolo della Costituzione del 1946 così come ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004.

Sulla base di tale principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d’oltremare, che manifestino la volontà di aderirvi, nuove istituzioni basate sull’ideale comune di libertà, di uguaglianza e di fraternità e concepite in vista della loro evoluzione democratica.

Art. 1- La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le fedi. La sua organizzazione è decentrata.

TITOLO I. LA SOVRANITÀ

Art. 2- La lingua della Repubblica è il francese.
L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa.

Il suo principio è: governo del popolo, attraverso il popolo e per il popolo.

Art. 3. - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.

Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. È sempre universale, eguale e segreto.

Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici.

La legge favorisce l'uguale accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e alle funzioni pubbliche elettive.

Art. 4. – I partiti e i gruppi politici concorrono all'espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Essi devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.

Essi concorrono all'attuazione del principio affermato all'ultimo comma dell'art. 3 secondo le condizioni stabilite dalla legge.

TITOLO II. II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5. - Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.

Art. 6. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite da una legge organica.

Art. 7. - Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione, il quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.

Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.

L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera del Consiglio Costituzionale, investito della questione dal Governo e statuento a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai successivi artt. 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato e, se quest'ultimo è a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo.

Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dal Consiglio Costituzionale, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento. (omissis)

Né gli artt. 49 e 50, né l'art. 89 della Costituzione potranno trovare applicazione durante la vacanza della Presidenza della Repubblica o durante il periodo intercorrente fra la dichiarazione del carattere permanente dell'impedimento del Presidente della Repubblica e l'elezione del suo successore.

Art. 8. - Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro. Accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.

Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.

Art. 9. - Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

Art. 10. - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro 15 giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.

Può, prima della scadenza di tale termine, chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. L'indicata nuova deliberazione non può essere rifiutata.

Art. 11. - Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicata sul Journal Officiel, può sottoporre a referendum ogni disegno di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale della Nazione ed ai servizi pubblici che vi concorrono, o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe comunque incidere sul funzionamento delle istituzioni.

Quando il referendum è indetto su proposta del Governo, questi fa, davanti a ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da dibattito.

Un referendum che verta su un argomento tra quelli indicati al primo comma può essere organizzato su iniziativa di un quinto dei membri del Parlamento, sostenuto da un decimo degli elettori iscritti alle liste elettorali. Tale iniziativa prende la forma di una proposta di legge e non può avere ad oggetto l'abrogazione di una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno.

Le condizioni della presentazione e quelle alle quali il Consiglio costituzionale controlla il rispetto delle disposizioni del comma precedente vengono determinate con legge organica.

Se la proposta di legge non è stata esaminata dalle due assemblee entro il termine stabilito dalla legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone al referendum.

Qualora la proposta di legge non venga adottata dal popolo francese, nessuna nuova proposta di referendum che verta sullo stesso argomento può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data della consultazione elettorale.

Qualora il risultato del referendum conduca all'adozione del disegno o della proposta di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge nei quindici giorni successivi la proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 12. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo Ministro e i Presidenti delle assemblee, sciogliere l'Assemblea Nazionale.

Le elezioni generali hanno luogo almeno 20 giorni e al massimo 40 giorni dopo lo scioglimento.

L'Assemblea Nazionale, è convocata di diritto il secondo giovedì successivo alla elezione. Se la convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione ordinaria, ha luogo di diritto una sessione per la durata di quindici giorni.

Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno che segue dette elezioni.

Art. 13. - Il Presidente della repubblica firma le ordinanze ed i decreti deliberati in Consiglio dei Ministri.

Attribuisce le cariche civili e militari dello Stato.

I consiglieri di Stato, il Gran Cancelliere della Légion d'honneur, gli ambasciatori ed inviati straordinari, i consiglieri della Corte dei conti, i prefetti, i rappresentanti dello Stato nelle collettività d'oltremare disciplinate dall'articolo 74 ed in Nuova Caledonia, gli ufficiali generali, i rettori delle accademie, i direttori delle amministrazioni centrali sono nominati con delibera del Consiglio dei ministri.

Una legge organica determina le altre cariche alle quali si provvede con delibera del Consiglio dei ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Repubblica può essere dallo stesso delegato ed esercitato in suo nome.

Una legge organica determina gli incarichi o funzioni, diversi da quelli di cui al terzo comma, per i quali, in ragione della loro importanza per la garanzia dei diritti e delle libertà o della vita economica e sociale della Nazione, il potere di nomina del Presidente della Repubblica si esercita dietro parere espresso della commissione permanente competente di ciascuna assemblea. Il Presidente della Repubblica non può procedere ad una nomina qualora la somma dei voti negativi espressi in ciascuna commissione rappresenti almeno i tre quinti dei suffragi espressi in seno alle due commissioni. La legge stabilisce le commissioni permanenti competenti a seconda degli incarichi o funzioni interessati.

Art. 14. - Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 15. - Il Presidente della Repubblica è il Capo delle forze armate. Presiede i Consigli e i Comitati superiori della Difesa nazionale.

Art. 16. - Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio Costituzionale.

Egli ne informa la Nazione mediante un messaggio.

I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio Costituzionale è consultato in materia.

Il Parlamento si riunisce di diritto.

L'Assemblea Nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.

Art. 17. - Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia.

Art. 18. - Il Presidente della Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante messaggi, di cui è data lettura e che non danno luogo a dibattito.

Fuori sessione, il Parlamento è riunito espressamente a tale effetto.

Art. 19. - Gli atti del Presidente della Repubblica, diversi da quelli previsti dagli artt. 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61, sono controfirmati dal Primo Ministro e, se del caso, dai ministri responsabili.

TITOLO III. IL GOVERNO

Art. 20. - Il Governo determina e dirige la politica nazionale.

Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

È responsabile davanti al Parlamento nelle condizioni e secondo le procedure previste negli artt. 49 e 50.

Art. 21. - Il Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. Salve le disposizioni di cui all'art. 13, esercita il potere regolamentare e nomina agli impieghi civili e militari.

Può delegare alcuni poteri ai ministri.

Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei Consigli e dei Comitati previsti dall'art. 15.

Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri in virtù di una delega espressa e per un ordine del giorno determinato.

Art. 22. - Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

Art. 23. - Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare e di qualsiasi funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale e di ogni impiego pubblico o attività professionale.

Una legge organica fissa le modalità per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi.

La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell'art. 25.

TITOLO IV. IL PARLAMENTO

Art. 24. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea Nazionale e del Senato.

I deputati all'Assemblea Nazionale sono eletti a suffragio diretto.

Il Senato è eletto a suffragio indiretto. Esso assicura la rappresentanza degli enti territoriali della Repubblica. I francesi stabiliti fuori di Francia sono rappresentati al Senato.

Art. 25. - Una legge organica stabilisce la durata dei poteri di ciascuna assemblea, il numero dei suoi membri, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità, e il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità.

Essa stabilisce altresì le condizioni per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo generale o parziale dell'assemblea di appartenenza ovvero la loro sostituzione temporanea in caso di loro accettazione di incarichi di governo.

Una commissione indipendente, la cui composizione, regole di organizzazione e di funzionamento sono stabilite con legge, si pronuncia con un parere pubblico sui progetti di testo e proposte di legge delimitanti i collegi per l'elezione dei deputati o che modificano la ripartizione dei seggi dei deputati o dei senatori.

TITOLO V. RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO

Art. 34. - La legge è votata dal Parlamento.

La legge stabilisce le norme concernenti:

I diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; gli oneri imposti dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;

la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e donazioni;

la determinazione dei crimini e dei delitti, nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;

la ripartizione, il tasso e le modalità di riscossione delle imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta.

La legge fissa anche le norme concernenti:

il regime elettorale delle assemblee parlamentari e delle assemblee sociali;

la creazione di categorie di enti pubblici;

le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

le nazionalizzazioni di imprese e i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

dell'organizzazione generale della difesa nazionale;

della autonomia degli enti locali, delle loro competenze e risorse;

dell'insegnamento;

della preservazione dell'ambiente;

del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.

Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese dello Stato nei modi e con i limiti previsti da una Legge organica.

Le leggi di finanziamento della sicurezza sociale stabiliscono le condizioni generali del suo equilibrio finanziario e, tenendo conto delle loro previsioni di entrate, determinano gli obiettivi di spesa, alle condizioni e con le riserve stabilite da una legge organica.

Leggi di programma determinano gli obiettivi dell'azione economica e sociale dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate da una legge organica.

Art. 34-1. Le assemblee possono votare risoluzioni alle condizioni stabilite con legge organica.

Sono irricevibili e non possono essere iscritte all'ordine del giorno le proposte di risoluzione nei cui confronti il Governo ritenga che la loro adozione o rigetto possa essere di natura tale da mettere in causa la sua responsabilità o che esse contengano ingiunzioni nei suoi confronti.

Art. 35. - La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.

Art. 36. - Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri.

Non può essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Parlamento.

Art. 37. - Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare.

I testi di legge che già disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. I testi che saranno emanati dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione non potranno essere modificati con decreto se il Consiglio Costituzionale non abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, ai sensi del comma precedente.

Art. 37.1- La legge e il regolamento possono comprendere, per un oggetto e una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale.

Art. 38. - Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l'autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine limitato, dei provvedimenti che rientrerebbero normalmente nella competenza della legge.

Tali ordinanze sono deliberate in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento prima della data fissata dalla legge di autorizzazione ("loi d'habilitation").

Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze non possono più essere modificate se non per legge.

Art. 39. - L'iniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo ministro e ai membri del Parlamento.

I disegni di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri sentito il Consiglio di Stato e presentati alla presidenza di una delle due assemblee. I disegni di legge finanziaria e di finanziamento della previdenza sociale sono presentati in primo luogo all'Assemblea nazionale. Fatto salvo il primo capoverso dell'articolo 44, i progetti di legge il cui oggetto principale riguardi l'organizzazione delle collettività territoriali sono presentati prima al Senato.

La presentazione dei disegni di legge depositati dinanzi all'Assemblea nazionale o al Senato rispondono alle condizioni stabilite con legge organica.

I disegni di legge non possono essere inseriti all'ordine del giorno se la Conferenza dei Presidenti della prima assemblea incaricata ravvisi che le regole stabilite dalla legge organica sono state disattese. In caso di disaccordo tra la Conferenza dei presidenti ed il Governo, il Presidente dell'assemblea incaricata o il Primo Ministro possono adire il Consiglio costituzionale che delibera entro il termine di otto giorni.

Alle condizioni previste dalla legge, il Presidente di una assemblea può sottoporre per parere al Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge depositata da uno dei suoi membri, a meno che quest'ultimo non vi si opponga.

Art. 40. - Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili quando la loro adozione abbia per conseguenza sia una diminuzione delle entrate sia la creazione o l'aggravamento di un onere pubblico.

Art. 41. - Se nel corso dell'iter legislativo risulta che una proposta o un emendamento riguardino una materia non riservata alla legge, o siano in contrasto con una delega accordata in virtù dell'articolo 38, il Governo o il Presidente dell'Assemblea incaricata possono opporre l'irricevibilità.

In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell'assemblea interessata, il Consiglio costituzionale, su richiesta dell'uno o dell'altro, decide nel termine di otto giorni.

Art. 42. - La discussione dei disegni e delle proposte di legge verte, in aula, sul testo adottato dalla commissione che ne è investita in applicazione dell'art. 43 ovvero, in mancanza, sul testo di cui l'Assemblea è stata investita.

Tuttavia, la discussione in aula dei disegni di revisione costituzionale, dei disegni di legge finanziaria e dei disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale verte, in prima lettura dinanzi alla prima assemblea investita, sul testo presentato dal Governo e, per le altre letture, sul testo trasmesso dall'altra assemblea.

La discussione in aula, in prima lettura, di un disegno o di una proposta di legge può aver luogo, dinanzi alla prima assemblea investita, solo dopo lo scadere del termine di sei settimane successive al suo deposito. Può aver luogo, dinanzi alla seconda assemblea investita, solo allo scadere del termine di quattro settimane a partire dalla sua trasmissione.

Il comma precedente non si applica se sia stata avviata la procedura accelerata alle condizioni di cui all'articolo 54. Non si applica altresì ai disegni di legge finanziaria, ai disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale ed ai disegni relativi allo stato di crisi.

Art. 43. - I disegni e le proposte di legge sono inviati per l'esame ad una delle commissioni permanenti il cui numero è limitato a otto per ciascuna assemblea.

Se il Governo o l'assemblea che ne è investita ne fanno richiesta, i disegni e le proposte di legge sono inviati per l'esame ad una commissione espressamente istituita a tal fine.

Art. 44. - I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di presentare emendamenti. Tale diritto si esercita in aula o in commissione secondo le condizioni stabilite dai regolamenti delle assemblee, nel quadro stabilito con legge organica.

Dopo l'apertura del dibattito, il Governo può opporsi all'esame degli emendamenti che non siano stati precedentemente sottoposti alla commissione.

Se il Governo lo richiede, l'assemblea investita si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

Art. 45. - Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee del Parlamento in vista dell'adozione di un identico testo. Fatta salva l'applicazione degli articoli 40 e 41, un emendamento è ricevibile in prima lettura se presenta un collegamento, anche indiretto, con il testo depositato o trasmesso.

Quando, per disaccordo tra le due assemblee, un disegno o una proposta di legge non risulta adottato dopo due letture da parte di ciascuna assemblea, o, se il Governo ha deciso di avviare la procedura accelerata senza che le Conferenze dei presidenti vi si siano opposte congiuntamente, dopo una sola lettura da parte di ciascuna di esse, il Primo ministro o, per una proposta di legge, i Presidenti delle due assemblee che agiscono congiuntamente, hanno la facoltà di convocare una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni rimaste in sospeso.

Il testo elaborato dalla commissione mista può essere sottoposto dal Governo all'approvazione delle due assemblee. Non sono ammessi emendamenti, se non dietro assenso del Governo.

Se la commissione mista non raggiunge l'accordo su un testo comune o se il testo non è adottato alle condizioni previste dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte della Assemblea nazionale e del Senato, richiedere all'Assemblea nazionale di decidere in via definitiva. In tal caso, l'Assemblea nazionale può riprendere il testo elaborato dalla commissione mista, ovvero l'ultimo testo da essa votato, eventualmente come modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato.

Art. 46. - Le leggi alle quali la Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e modificate alle condizioni seguenti.

Il disegno o la proposta non possono, in prima lettura, essere sottoposti alla decisione ed al voto delle assemblee prima che siano trascorsi i termini stabiliti dal terzo comma dell'articolo 42. Tuttavia, se la procedura accelerata è stata avviata alle condizioni di cui all'articolo 45, il disegno o la proposta non possono essere sottoposti alla decisione della prima assemblea investita prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione.

E' applicabile la procedura di cui all'articolo 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il testo deve essere adottato dalla Assemblea nazionale in ultima lettura a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le leggi organiche relative al Senato debbono essere votate nello stesso testo dalle due assemblee.

Le leggi organiche sono promulgate solo dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio costituzionale.

Art. 47. - Il Parlamento vota i disegni di legge di carattere finanziario nei modi previsti da una legge organica.

Se l'Assemblea Nazionale non si è pronunciata in prima lettura nel termine di 40 giorni dalla presentazione del disegno di legge, il Governo ne investe il Senato, che deve decidere nel termine di 15 giorni. Per il resto si procede nei modi previsti dall'art. 45. Se il Parlamento non si pronuncia nel termine di 70 giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza.

Se la legge finanziaria che fissa le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio stesso, il Governo richiede d'urgenza al Parlamento l'autorizzazione a percepire le imposte e autorizza con decreto le spese relative ai servizi già votati.

I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione.

La Corte dei conti assiste il Parlamento e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi finanziarie.

Art. 47-1. Il Parlamento vota i disegni di legge sul finanziamento della previdenza sociale alle condizioni previste con legge organica.

Se l'Assemblea nazionale non si è pronunciata in prima lettura entro un termine di venti giorni dalla presentazione di un disegno, il Governo incarica il Senato il quale deve deliberare entro il termine di quindici giorni. Si procede successivamente alle condizioni previste all'articolo 45.

Se il Parlamento non si è pronunciato entro un termine di cinquanta giorni, le disposizioni del disegno possono diventare esecutive con ordinanza.

I termini previsti al presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per ciascuna assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse hanno deciso di non tenere seduta, in conformità al secondo comma dell'articolo 28.

La Corte dei conti assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell'applicazione delle leggi sul finanziamento della previdenza sociale.

Art. 47-2. La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo dell'azione del Governo. Assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo della esecuzione della legge finanziaria e dell'applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché nella valutazione delle politiche pubbliche. Contribuisce, tramite le sue relazioni, rese pubbliche, alla informazione dei cittadini.

Art. 48. – Fatta salva l'applicazione degli ultimi tre commi dell'articolo 28, l'ordine del giorno è stabilito da ciascuna assemblea.

Due settimane di seduta su quattro sono riservate in via prioritaria, e secondo l'ordine stabilito dal Governo, all'esame dei testi e ai dibattiti di cui esso richieda l'iscrizione all'ordine del giorno.

Inoltre, l'esame dei progetti di legge finanziaria, dei progetti di leggi di finanziamento della previdenza sociale, e fatte salve le disposizioni del comma successivo, dei testi trasmessi dall'altra assemblea trascorse almeno sei settimane, dei progetti relativi allo stato di crisi e alle richieste di autorizzazione quali previste dall'articolo 35 è, su richiesta del Governo, iscritto in via prioritaria all'ordine del giorno.

Una settimana di seduta su quattro è riservata in via prioritaria, e nell'ordine stabilito da ciascuna assemblea, all'iniziativa dei gruppi dell'opposizione dell'assemblea interessata e a quella dei gruppi minoritari.

Almeno una seduta a settimana, anche durante le sessioni straordinarie di cui all'articolo 29, è riservata in via prioritaria alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo.

Art. 49. - Il Primo ministro, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all'Assemblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

L'Assemblea nazionale chiama in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono computati solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza dei membri componenti l'Assemblea nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria e di non più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.

Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo Ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.

Il Primo ministro ha facoltà di chiedere al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale.

Art. 50. - Quando l'Assemblea Nazionale adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

Art. 50-1. - Dinanzi all'una o l'altra assemblea, il Governo può, di sua iniziativa o su richiesta di un gruppo parlamentare ai sensi dell'articolo 51-1, fare, su un argomento determinato, una dichiarazione che dà luogo a dibattito e può, se così decide, essere oggetto di una votazione senza impegnare la sua responsabilità.

Art. 51. - La chiusura delle sessioni ordinarie o straordinarie è di diritto prorogata per consentire, ove necessaria, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 49. Per questa stessa finalità sono convocate di diritto delle sedute supplementari.

Art. 51-1. Il regolamento di ciascuna assemblea stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi di opposizione dell'assemblea interessata così come ai gruppi minoritari.

Art. 51-2. Per l'esercizio delle missioni di controllo e di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 24, è possibile istituire commissioni di inchiesta in ciascuna assemblea per raccogliere, alle condizioni previste dalla legge, elementi di informazione.

Le regole di organizzazione e funzionamento di tali commissioni sono stabilite con legge. Le condizioni per la loro istituzione sono stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea.

TITOLO VI. TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 52. - Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati.

È informato di ogni negoziazione tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è richiesta ratifica.

Art. 55- I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, appena pubblicati, un'efficacia superiore a quella delle leggi, con la riserva, per ciascun accordo o trattato, della sua applicazione da parte dell'altro contraente.

TITOLO VII. IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE

Art. 56. - Il Consiglio costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell'Assemblea nazionale, tre dal Presidente del Senato. La procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 è applicabile a tali nomine. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione permanente competente dell'assemblea interessata.

Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fa parte del Consiglio Costituzionale di diritto e a vita chi sia stato Presidente della Repubblica.

Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art. 58. - Il Consiglio Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente della Repubblica. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.

Art. 59. - Il Consiglio Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori.

Art. 60. - Il Consiglio Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni dei referendum previsti agli articoli 11 e 89 e al Titolo XV e ne proclama i risultati.

Art. 61. - Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, sono sottoposti al Consiglio Costituzionale, che delibera sulla loro conformità alla Costituzione.

Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio Costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, del Presidente del Senato, o da 60 deputati o 60 senatori.

Nei casi previsti dai precedenti commi, il Consiglio Costituzionale decide nel termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni. Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio Costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Art. 61-1. Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere incaricato di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione che si pronuncia entro un termine stabilito.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 62. – Una disposizione dichiarata incostituzionale non può essere promulgata né applicata. Contro le decisioni del Consiglio Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Esse sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali.

TITOLO VIII. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Omissis

TITOLO IX. L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Omissis

TITOLO X. LA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO

Omissis

TITOLO XI IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Omissis

Titolo XI BIS

IL DIFENSORE DEI DIRITTI

Art. 71-1. Il Difensore dei diritti vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà da parte delle amministrazioni dello Stato, le collettività territoriali, gli istituti pubblici e di qualsiasi organismo

incaricato di una missione di servizio pubblico, o al quale una legge organica abbia attribuito competenze.

Può essere adito, alle condizioni stabilite con legge organica, da chi si senta leso dal funzionamento di un servizio pubblico o di uno degli organi di cui al primo comma. Può convocarsi d'ufficio.

La legge organica definisce le attribuzioni e le modalità di intervento del Difensore dei diritti. Stabilisce le condizioni alle quali il Difensore può essere assistito da un collegio per l'espletamento di alcune delle sue attribuzioni.

Il Difensore dei diritti è nominato dal Presidente della Repubblica per un mandato di sei anni non rinnovabile, in seguito all'applicazione della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. Le sue funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Governo e di membro del Parlamento. Le altre forme di incompatibilità sono stabilite con legge organica.

Il Difensore dei diritti rende conto della sua attività al Presidente della Repubblica ed al Parlamento.

TITOLO XII. GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 72. - Gli enti territoriali della Repubblica sono i Comuni, i Dipartimenti, le Regioni, gli enti a statuto particolare e gli enti di d'oltremare regolati dall'art. 74. Ogni altro ente territoriale è creato dalla legge, se necessario in sostituzione di uno o più enti citati nel presente comma.

Gli enti territoriali sono chiamati a prendere le decisioni per l'insieme delle competenze che possono meglio essere gestite al loro livello.

Alle condizioni previste dalla legge tali enti si amministrano liberamente per mezzo di consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l'esercizio delle loro competenze.

Alle condizioni previste da una legge organica, e salvo quando siano in questione le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito, gli enti territoriali o le loro associazioni possono, quando, a seconda dei casi, la legge o il regolamento lo ha previsto, derogare a titolo sperimentale e per un oggetto e una durata limitati, alle disposizioni legislative o regolamentari che regolano l'esercizio delle loro competenze.

Nessun ente territoriale può esercitare una tutela su un altro. Tuttavia, quando l'esercizio di una competenza necessiti il concorso di più enti territoriali, la legge può autorizzare uno di essi o una loro associazione a organizzare le modalità della loro azione comune.

Negli enti territoriali della Repubblica, il rappresentante dello Stato, rappresentando ciascuno dei membri del Governo, deve curare gli interessi nazionali, il controllo amministrativo e il rispetto delle leggi.

Art. 72.1.- La legge fissa le condizioni in cui gli elettori di ciascun ente territoriale possono, attraverso l'esercizio del diritto di petizione, richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea deliberativa di tale ente di una questione attinente alla sua competenza.

Alle condizioni previste dalla legge organica, i progetti di decisione o di atto relativo alla competenza di un ente territoriale possono, su sua iniziativa, essere sottoposti, per via referendaria, alla decisione degli elettori di tale ente.

Quando si prospetta la creazione di un ente territoriale dotato di uno statuto particolare o di modificare la sua organizzazione, può essere deciso dalla legge di consultare gli elettori degli enti interessati. La modifica dei limiti degli enti territoriali può altresì comportare la consultazione degli elettori alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 73. Nei dipartimenti e nelle regioni d'oltremare, le leggi e regolamenti sono applicabili di pieno diritto. Essi possono essere oggetto di adattamenti in considerazione delle caratteristiche e vincoli particolari di tali collettività.

Tali adattamenti possono essere stabiliti dalle collettività stesse nelle materie in cui esse esercitano le loro competenze, a condizione che vi siano abilitate, a seconda del caso, per legge o per regolamento.

In deroga al primo capoverso e per tenere conto delle loro specificità, le collettività disciplinate dal presente articolo possono essere autorizzate a seconda del caso, per legge o per regolamento, a stabilire esse stesse le norme applicabili sul loro territorio, per un numero limitato di materie che possano ricadere nel campo della legge o del regolamento.

Tali norme non possono riguardare la cittadinanza, i diritti civili, le garanzie delle libertà pubbliche, lo status e la capacità delle persone, l'organizzazione della giustizia, il diritto penale, la procedura penale, la politica estera, la difesa, la sicurezza e l'ordine pubblico, la moneta, il credito ed i cambi, nonché il diritto elettorale. Tale elenco potrà essere precisato ed integrato con legge organica.

La disposizione di cui ai due paragrafi precedenti non è applicabile al dipartimento ed alla regione di La Réunion.

Le abilitazioni di cui al secondo e terzo paragrafo sono decise, su richiesta della collettività interessata, alle condizioni e con le riserve stabilite con legge organica. Esse non sono rilasciate qualora siano messe in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito.

La creazione con legge di una collettività che si sostituisca ad un dipartimento o ad una regione d'oltremare, ovvero l'istituzione di una assemblea deliberante unica per tali due collettività non può intervenire senza che sia stato accertato, secondo le forme di cui al secondo capoverso dell'articolo 72-4, il consenso degli elettori iscritti nell'ambito di tali collettività.

Art. 74. Le collettività d'oltremare disciplinate dal presente articolo hanno uno statuto che tiene conto degli interessi propri di ciascuna di esse in seno alla Repubblica.

Tale statuto è definito con legge organica, adottata dietro parere dell'assemblea deliberante, che stabilisce :

- le condizioni alle quali le leggi ed i regolamenti vi trovano applicazione ;
- le competenze della collettività; fatte salve quelle da essa già esercitate, il trasferimento di competenze dello Stato non può riguardare le materie elencate al quarto capoverso dell'articolo 73, quali precisate ed integrate, se del caso, con legge organica ;
- le norme di organizzazione e funzionamento delle istituzioni della collettività ed il regime elettorale della sua assemblea deliberante ;
- le condizioni alle quali le sue istituzioni sono consultate sui progetti e proposte di legge e sui progetti di ordinanza o di decreto che comportino disposizioni particolari per la collettività, nonché sulla ratifica o approvazione di impegni internazionali conclusi nelle materie che ricadano nella sua competenza ;

La legge organica può altresì determinare, per le collettività dotate di autonomia, le condizioni alle quali :

- il Consiglio di Stato esercita uno specifico controllo giurisdizionale su alcune categorie di atti dell'assemblea deliberante prodotti in virtù delle competenze che essa esercita nel campo della legge;
- l'assemblea deliberante può modificare una legge promulgata posteriormente all'entrata in vigore dello statuto della collettività, qualora il Consiglio costituzionale, adito a tal fine dalle autorità della collettività, abbia constatato che la legge è intervenuta nell'ambito di competenza di quella collettività ;
- la collettività può adottare misure giustificate da necessità locali in favore della sua popolazione, in materia di accesso all'impiego, diritto di stabilimento per l'esercizio di una attività professionale o di protezione del patrimonio fondiario ;
- la collettività può partecipare, sotto il controllo dello Stato, all'esercizio delle competenze che quest'ultimo mantiene, nel rispetto delle garanzie accordate all'intero territorio nazionale per l'esercizio delle libertà pubbliche.

Le altre modalità di organizzazione particolare delle collettività che ricadano nell'ambito del presente articolo sono definite e modificate con legge dietro consultazione della loro assemblea deliberante.

Art. 74-1. Nelle collettività d'oltremare di cui all'articolo 74, nonché in Nuova Caledonia, il governo può, con decreto, estendere, nelle materie che rimangono di competenza dello Stato, con i necessari adattamenti, le disposizioni aventi natura legislativa in vigore nel territorio metropolitano, o adattare le disposizioni aventi natura legislativa in vigore alla organizzazione particolare della collettività interessata, salvo che la legge non abbia espressamente escluso, per le disposizioni in causa, il ricorso a tale procedura.

I decreti sono adottati dal Consiglio dei Ministri, dietro parere delle assemblee deliberanti interessate e del Consiglio di Stato. Essi entrano in vigore a partire dalla pubblicazione, e decadono in assenza di ratifica da parte del Parlamento entro il termine dei diciotto mesi successivi alla pubblicazione.

Art. 75. I cittadini della Repubblica che non hanno lo status civile di diritto comune, e di cui all'articolo 34, conservano lo status personale fino a rinuncia.

Art. 75-1. Le lingue regionali fanno parte del patrimonio della Francia.

TITOLO XIII.

Omissis

TITOLO XIV. ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

Omissis

TITOLO XV. Le Comunità Europee e l'UE

Omissis

TITOLO XVI. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 89. - L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento.

Il disegno o la proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee nell'identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.

Il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in Congresso; in tal caso, il progetto di revisione si considera approvato solo se riporta la maggioranza dei tre quinti dei voti validi. L'Ufficio di presidenza del Congresso è quello dell'Assemblea Nazionale.

Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata quando è stata violata l'integrità del territorio dello Stato.

La forma repubblicana di governo non può costituire l'oggetto di una revisione.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Omissis

4- COSTITUZIONE DEL REGNO DI SVEZIA (1975)



“Olof Palme è divenuto ‘monarca eletto’ grazie alla fiducia dei suoi compagni e del suo predecessore Tage Erlander. Governa attraverso il partito e le organizzazioni sindacali ad esso legate... Le monarchie collettive, esercitate attraverso un partito, formano una categoria più omogenea”

Maurice Duverger (giurista e politologo francese)

Insieme a quella greca (1975) e a quella spagnola (1978) la Costituzione svedese del 27 febbraio 1974, entrata in vigore a inizio 1975, fa parte della generazione delle carte costituzionali europee degli anni Settanta: a differenza dalle altre, tuttavia, non si trattò di una carta che segnava il ritorno alla forma di stato democratica di derivazione liberale, ma di una forte razionalizzazione della più antica costituzione europea vigente (risaliva al 1809). Soprattutto il nuovo testo registrava in forma scritta razionalizzata una serie di trasformazioni che nella prassi si erano già imposte. Fra le altre cose questo testo si caratterizza per il carattere monocamerale del Parlamento, per il fatto di prevedere una forma di governo parlamentare nella quale il capo dello Stato (il monarca) non ha più alcun ruolo in relazione all'indirizzo politico e al rapporto governo-parlamento e per il riconoscimento indiretto di un mandato al Governo per via elettorale. Infatti, il Governo in carica, anche sfiduciato, può, in alternativa alle dimissioni, procedere ad elezioni anticipate. Un aspetto che ha reso questo testo particolarmente attrattivo nella transizione italiana, alla ricerca di una formalizzazione del mandato elettorale. È importante evidenziare come nel caso svedese si possa parlare di Costituzione pluri-testuale. Essa, infatti, è formata da quattro leggi fondamentali: la Costituzione o Legge fondamentale sulla forma di stato e di governo (cd. *Instrument of Government*), l'Atto di successione (*Act of Succession*), la Legge sulla libertà di stampa (*Freedom of the Press Act*) e la legge fondamentale sulla libertà d'espressione (*Fundamental Law on Freedom of Expression*). La disciplina sul Parlamento monocamerale è contenuta all'interno di una fonte normativa (*Riksdag Act*) che si colloca a metà tra legge ordinaria e legge costituzionale. La Costituzione svedese è stata modificata da ultimo nel novembre 2010 e le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2011.

CAPITOLO I. PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 1. - In Svezia la sovranità emana dal popolo. La democrazia svedese si basa sulla libertà di opinioni e sul suffragio universale, con voto eguale. Essa si realizza per mezzo di un regime costituzionale rappresentativo e parlamentare e per mezzo dell'autonomia degli enti locali.

L'esercizio dei poteri pubblici è subordinato alle leggi.

Art. 2. – Il potere pubblico è esercitato nel rispetto della pari dignità di tutti e della libertà e dignità individuale.

Il benessere personale, economico, e culturale dell'individuo rappresenta l'obiettivo principale dell'attività dei pubblici poteri. Le istituzioni pubbliche assicurano il diritto al lavoro, all'alloggio e all'istruzione, e promuovono l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, così come promuovono condizioni favorevoli alla salute degli individui.

Le istituzioni pubbliche promuovono lo sviluppo sostenibile al fine di preservare un ambiente favorevole per le presenti e future generazioni.

Le istituzioni pubbliche promuovono gli ideali democratici come fondamentali in tutti i settori della società e al fine di proteggere la vita privata e familiare degli individui.

Le istituzioni pubbliche promuovono per tutti le opportunità di ottenere partecipazione ed eguaglianza ed assicurano la tutela dei diritti del bambino. Le istituzioni pubbliche combattono la discriminazione degli individui basata sul genere, colore, origine etnico-nazionale, lingua, religione, disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra circostanza che interessi l'individuo. Si sostengono le opportunità del popolo Sami e delle minoranze linguistiche e religiose di preservare e sviluppare autonomamente una vita culturale e sociale.

Art. 3. - La Costituzione, la Legge sulla successione al trono, la Legge sulla libertà di stampa e la Legge fondamentale sulla libertà d'espressione costituiscono le leggi costituzionali della Svezia.

Art. 4. - Il Riksdag rappresenta il popolo. Il Riksdag approva le leggi, decide sulle imposte dello Stato e determina il modo in cui devono essere utilizzati i fondi dello Stato stesso.

Il Riksdag esercita il controllo sul Governo e sull'amministrazione svedese.

Art. 5. - Il Re o la Regina che siede sul trono di Svezia nel rispetto dell'Atto di successione è il Capo dello Stato della Svezia.

Art. 6. - Il Governo amministra il Paese ed è responsabile davanti al Riksdag.

Art. 7. – La Svezia ha autorità locali a livello locale e regionale.

8-9 Omissis

Art. 10. La Svezia è membro dell'Unione Europea. La Svezia partecipa altresì alla cooperazione internazionale nel contesto delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, oltre che in altri ambiti internazionali.

CAPITOLO II. LIBERTÀ E DIRITTI FONDAMENTALI

Omissis

CAPITOLO III. IL RIKSDAG

Art. 1. - Il Riksdag è eletto con votazioni libere a suffragio diretto e segreto.

Il voto è espresso nei confronti di partiti politici ma l'elettore ha la possibilità di esprimere una preferenza.

Un partito politico è un'associazione o un gruppo di elettori che compete per un'elezione sotto un determinato simbolo.

Art. 2. - Il Riksdag è composto da una Camera di 349 membri, per ciascuno dei quali deve essere designato un supplente.

Art. 3. – Le elezioni ordinarie del Riksdag hanno luogo ogni quattro anni.

Art. 4. – Hanno diritto a partecipare alle elezioni del Riksdag tutti cittadini svedesi di età superiore ai 18 anni, attualmente residenti o che in passato abbiano risieduto in Svezia.

Solo chi ha il diritto di voto può essere eletto membro o supplente del Riksdag.

Le questioni relative al diritto di voto di cui al comma precedente vengono risolte in base alle liste elettorali compilate prima delle votazioni.

Art. 5. - Ai fini dell'elezione del Riksdag il Regno è diviso in circoscrizioni.

Art. 6. - Dei seggi del Riksdag, 310 sono fissi, mentre 39 di compensazione.

I seggi fissi sono distribuiti tra le circoscrizioni calcolando il rapporto tra il numero di aventi diritto al voto in ogni circoscrizione e il numero di aventi diritto al voto in tutto il Regno. La distribuzione dei seggi così determinata è valida per quattro anni.

Art. 7. I seggi sono distribuiti tra i partiti.

Solo i partiti che ottengono almeno il 4 per cento dei voti a livello nazionale accedono alla distribuzione dei seggi. Un partito che riceve un numero inferiore di voti, accede in ogni caso alla distribuzione dei seggi fissi nelle circoscrizioni in cui abbia ottenuto almeno il 12 per cento dei voti.

Art. 8. In ogni circoscrizione i seggi fissi sono ripartiti tra i vari partiti in maniera proporzionale al risultato da questi ottenuto all'interno della circoscrizione.

I seggi di compensazione sono distribuiti tra i partiti in maniera tale che la distribuzione di tutti i seggi del Riksdag, a parte quei seggi fissi che sono stati distribuiti ai partiti che hanno ottenuto meno del 4 per cento del voto su base nazionale, sia proporzionale al numero totale dei voti ottenuti in tutto il Regno per i rispettivi partiti che hanno avuto accesso alla distribuzione dei seggi. Se, nella distribuzione dei seggi fissi, un partito ottiene un numero superiore di seggi rispetto a quelli che gli spetterebbero con la distribuzione proporzionale, allora quel partito e i seggi fissi che esso ha

ottenuto non sono considerati ai fini della distribuzione dei seggi di compensazione. I seggi di compensazione sono distribuiti tra le circoscrizioni dopo essere stati distribuiti tra i partiti. Per la distribuzione dei seggi tra i partiti è utilizzato il sistema del divisore, con il primo divisore fissato a 1.4.

Art. 9. – E' eletto un membro e un supplente per ciascuno dei seggi ottenuti da un partito.

Art. 10. – Ogni elezione è valida per il periodo che va dalla data dell'insediamento del nuovo Riksdag alla data di insediamento del Riksdag eletto successivamente.

Il neo-eletto Riksdag si riunisce il quindicesimo giorno dopo le elezioni ma comunque non prima del quarto giorno dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 11. – Nell'intervallo fra le elezioni ordinarie, il Governo può decidere di indire delle elezioni straordinarie, che devono svolgersi entro tre mesi dalla data di tale decisione.

Dopo l'elezione del Riksdag, il Governo non può indire delle elezioni straordinarie prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima riunione del nuovo Riksdag. Il Governo non può indire delle elezioni straordinarie quando tutti i suoi membri siano stati rimossi dalle loro funzioni, ma continuano ad esercitarle in attesa che entri in carica un nuovo Governo.

L'articolo 5 del capitolo 6 della Costituzione detta le norme per le elezioni straordinarie nel caso ivi previsto.

Art. 12. – Eventuali controversie e ricorsi relative alle elezioni del Riksdag sono assegnati alla Giunta per le elezioni nominate dal Riksdag. Contro le decisioni della Giunta non è ammesso ricorso.

Una persona che è stata eletta membro del Riksdag esercita il proprio mandato anche se il risultato delle elezioni è oggetto di ricorso. Se il risultato delle elezioni è rivisto, un nuovo membro prende il suo posto non appena l'esito del ricorso diviene ufficiale. La medesima procedura si applica ai parlamentari supplenti.

La Giunta per le elezioni è composta da un Presidente, che deve essere qualcuno che riveste o abbia rivestito la funzione di giudice e che può anche non essere membro del Riksdag, e altri sei membri. I membri della Giunta sono eletti dopo ogni elezione ordinaria del Riksdag, non appena il risultato delle elezioni è definitivamente proclamato, e rimane in carica fino a che non si svolge una successiva elezione della Giunta. Il presidente è eletto in una votazione separata.

Art. 13. – Ulteriori regole relative alle modalità di elezione del Riksdag di cui all'articolo 1, e agli articoli dal 3 al 12 e relativamente alla nomina dei membri supplenti del Riksdag sono contenute nel Riksdag Act o in altre disposizioni di legge.

CAPITOLO IV. I LAVORI DEL RIKSDAG

Omissis

CAPITOLO V. IL CAPO DELLO STATO

Art. 1. - L'articolo 5 del Capitolo 1 stabilisce che il Re o la Regina che siede sul trono di Svezia nel rispetto dell'Atto di successione è il Capo dello Stato della Svezia.

Art. 2. - Può assumere la carica di Capo dello Stato solo chi abbia la cittadinanza svedese e abbia compiuto 18 anni. La carica è incompatibile con quella di componente del Governo e con l'esercizio delle funzioni di Presidente o di membro del Riksdag.

Art. 3. - Il Primo Ministro informa il Capo dello Stato degli affari del Paese. Quando è necessario, il Governo si riunisce in Consiglio dei ministri sotto la presidenza del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato deve consultare il Primo Ministro prima di recarsi all'estero.

Art. 6. - Se il Re o la Regina Capo di Stato è impossibilitato o non in grado di svolgere le proprie funzioni per sei mesi consecutivi, il Governo ne informa il Riksdag. Il Riksdag decide se ciò va considerato come un'abdicazione da parte del Re o della Regina.

Art. 7. - Se nessuna delle persone designate nei termini degli articoli 4 o 5 può esercitare le funzioni di Capo dello Stato, il Riksdag può, su designazione del Governo, eleggere una persona perché eserciti temporaneamente le funzioni di Reggente. Quando nessun'altra persona può esercitare tali funzioni, la Reggenza temporanea è attribuita, su designazione del Governo, al Presidente o, in caso di suo impedimento, ad un Vicepresidente del Riksdag.

Art. 8. - Il Re non può essere messo in stato d'accusa per gli atti o le omissioni da lui compiuti. Il Reggente non può essere messo in stato di accusa per gli atti o le omissioni compiuti nella qualità di Capo dello Stato.

CAPITOLO VI. IL GOVERNO

Art. 1. - Il Governo è composto dal Primo Ministro e dagli altri ministri. Il Primo Ministro è designato in conformità alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 del presente capitolo. Il Primo Ministro nomina gli altri ministri.

Art. 2. - I ministri devono essere cittadini svedesi. I ministri non possono esercitare altri impieghi pubblici o privati, né possono assumere incarichi o espletare attività in qualsiasi modo contrastanti con la fiducia pubblica in essi riposta.

Art. 3. - Entro le due settimane successive al suo insediamento il neo-eletto Riksdag stabilisce, tramite votazione, se il Primo Ministro gode di sufficiente appoggio all'interno del Parlamento.

Qualora più della metà dei componenti del Riksdag votino contro, si ritiene respinta la fiducia al Primo Ministro.

Non si tiene alcuna votazione qualora il Primo Ministro sia già stato dimesso.

Art. 4. - Quando deve essere designato il Primo Ministro, il Presidente del Riksdag consulta i rappresentanti di ciascun gruppo presente nell'assemblea. Dopo aver sentito i Vicepresidenti del Riksdag, sottopone la sua proposta all'assemblea. Il Riksdag procede alla votazione su tale proposta entro il termine di quattro giorni e senza esame in Commissione. La proposta è respinta se più della metà dei componenti del Riksdag vota contro. In tutti gli altri casi è approvata.

Art. 5. - Se il Riksdag respinge la proposta del suo Presidente, si procede ad una nuova consultazione in base alle disposizioni di cui all'articolo 4. Se il Riksdag respinge per quattro volte una proposta del suo Presidente, la procedura di designazione del Primo Ministro è interrotta e viene ripresa solo dopo nuove elezioni del Riksdag. Qualora non siano previste elezioni ordinarie entro il termine di tre mesi, si procede entro lo stesso termine ad elezioni straordinarie.

Art. 6. - Dopo l'approvazione da parte del Riksdag della nomina del Primo Ministro, questi informa appena possibile l'assemblea della nomina dei ministri da lui compiuta. La costituzione del nuovo Governo avviene nel corso di una riunione speciale alla presenza del Capo dello Stato o, in caso di suo impedimento, alla presenza del Presidente del Riksdag, che dev'essere comunque invitato a partecipare a tale riunione. Il Presidente del Riksdag procede all'investitura del Primo Ministro a nome dell'assemblea.

Art. 7. - Se il Riksdag dichiara che il Primo Ministro, o uno qualsiasi dei ministri, non godono più della sua fiducia, il Presidente deve dimmetterlo dall'incarico. Tuttavia, le dimissioni non hanno luogo se il Governo, avendo la possibilità d'indire le elezioni straordinarie del Riksdag, approva nella settimana successiva al voto di sfiducia una decisione in tal senso.

Le regole relative alla sfiducia al Primo Ministro a seguito di una votazione subito dopo le elezioni per il Riksdag sono quelle di cui all'articolo 3.

Art. 8. - Se un ministro decide di dimettersi, le dimissioni devono essere accettate dal Presidente del Riksdag se si tratta del Primo Ministro, dal Primo Ministro negli altri casi. In ogni caso il Primo Ministro può revocare un ministro dal suo incarico.

Artt. 9-10 Omissis

CAPITOLO VII. LE ATTIVITÀ DEL GOVERNO

Omissis

CAPITOLO VIII. LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA COGENTE

Omissis

CAPITOLO IX. DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Omissis

CAPITOLO X. RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI

Omissis

CAPITOLO XI. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Omissis

CAPITOLO XII. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Omissis

CAPITOLO XIII. POTERI DI CONTROLLO

Art. 1. - La Commissione per gli affari costituzionali controlla il modo in cui i ministri esercitano le loro funzioni e trattano gli affari di governo. A tal fine, la Commissione ha libero accesso ai verbali delle decisioni adottate per gli affari di governo e a tutti i documenti relativi. Le altre Commissioni del Riksdag e i parlamentari possono sollevare per iscritto dinanzi alla Commissione per gli affari costituzionali questioni relative all'esercizio delle funzioni ministeriali o al disbrigo degli affari di governo.

Art. 2. - La Commissione per gli affari costituzionali deve riferire al Riksdag, ogni volta che lo reputi necessario, ma almeno una volta all'anno, su tutte le questioni che ritiene di particolare importanza, formulando le osservazioni che derivano dai suoi controlli. In base a tali osservazioni, il Riksdag può fare rilievi formali al Governo.

Art. 3. - I ministri e gli ex-ministri possono essere perseguiti penalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni solo se si sono resi responsabili di gravi negligenze nell'adempimento dei loro doveri. L'incriminazione è decisa dalla Commissione per gli affari costituzionali e il giudizio è di competenza della Corte Suprema.

Art. 4. - Il Riksdag può dichiarare la sfiducia nei confronti di un ministro. La relativa mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea. Una mozione di sfiducia può essere messa in votazione solo se è stata presentata da almeno un decimo dei componenti del Riksdag.

Non hanno seguito le mozioni di sfiducia presentate nel periodo che intercorre tra le elezioni generali ordinarie o la notifica della decisione di convocare elezioni straordinarie e la prima riunione del nuovo Riksdag. Non hanno seguito le mozioni di sfiducia nei confronti di un ministro che continui a svolgere le sue funzioni dopo le dimissioni dalla carica in base alle disposizioni dell'articolo 11 del capitolo 6 della Costituzione.

Le mozioni di sfiducia non sono sottoposte all'esame preliminare in Commissione.

Art. 5. - I membri del Riksdag possono, a norma delle disposizioni del Riksdag Act, presentare interpellanze e interrogazioni ai ministri in merito alle questioni relative all'esercizio delle loro funzioni.

Artt. 6-9 Omissis

CAPITOLO XIV. AUTORITA' LOCALI

Omissis

CAPITOLO XV. STATO DI GUERRA E PERICOLO DI GUERRA

Omissis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (1974)

1, 6, 8 e 14 omissis

7- Le disposizioni delle leggi o degli altri atti normativi precedenti riferiti al Re o al Re in Consiglio si applicano come se riferite al Governo, a meno che non risulti evidente dal testo della norma, o altrimenti, che il riferimento è specificamente rivolto alla persona del Re, alla Corte Suprema, alla Corte suprema amministrativa o alla Corte amministrativa d'appello. Le disposizioni che secondo le leggi o altri atti normativi precedenti erano frutto della decisione congiunta del Re e del Riksdag, divengono oggetto della legge ai sensi della Costituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CONCERNENTI LA REVISIONE DEL 1976)

Omissis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CONCERNENTI LA REVISIONE DEL 1979)

Omissis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CONCERNENTI LA REVISIONE DEL 2010)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 gennaio 2011

2-4 Omissis

5. Le disposizioni e i poteri antecedenti [alla presente modifica costituzionale, N.d.r.] continuano a trovare applicazione, sebbene non siano state emanate secondo le modalità descritte nella nuova versione della Costituzione.

6. Se una legge o un altro atto normativo si riferisce a disposizioni che sono state sostituite dal nuovo testo della Costituzione, si applica la nuova disposizione.

5- COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA (1978)



Sulla base della democrazia, nessuna posizione può, se trionfa a maggioranza, attribuirsi l'espressione della verità unica. Tale punto di vista, che potremmo chiamare di positivismo ideologico, è incompatibile con uno dei fondamenti essenziali della democrazia, che è il pluralismo. Però è ugualmente sbagliato pensare che la verità possa venire da una minoranza religiosa o filosofica che ritenendo di esprimere il monopolio della verità possa imporsi alla maggioranza”.

Gregorio Peces Barba (uno dei più importanti estensori della Costituzione)

La Costituzione del Regno di Spagna risale al 27 dicembre 1978. Essa è dunque un testo assai recente e moderno: infatti, fu elaborata all'indomani della morte del dittatore, il Caudillo Francisco Franco, che aveva governato per ben 40 anni e aveva trasformato la Spagna in uno stato autoritario, dopo aver vinto la guerra civile scatenata contro il legittimo governo repubblicano ed essersi nominato Capo del Governo dello Stato (*con todos los poderes del nuevo Estado* e con il titolo di *Generalísimo*) col decreto del 29 settembre 1936. La precedente costituzione era stata quella del 1931 (appunto repubblicana) seguita a quella monarchica del 1876. Come quella francese la storia costituzionale spagnola è ricca di testi costituzionali, a partire dalla famosa Costituzione di Cadice del 1812 (modello per tutti i liberali costituzionali dell'epoca, perché si fondava sulla sovranità nazionale e sulla divisione dei poteri secondo le teorie della Rivoluzione francese; fu ripresa anche nel Regno di Sardegna, sia pure per pochi giorni, nel 1821). Sotto il Governo Zapatero si è aperta la discussione sulla revisione di alcuni articoli ma soltanto la modifica dell'articolo 135 relativo al pareggio di bilancio è stata poi approvata nel settembre 2011.

PREAMBOLO

La Nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà, la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, nell'esercizio della sua Sovranità, proclama la sua volontà di:

garantire la convivenza democratica nei limiti della Costituzione e delle leggi in conformità ad un giusto ordine economico e sociale;

consolidare lo Stato di Diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare;

tutelare tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, le loro culture e tradizioni, le loro lingue ed istituzioni;

promuovere il progresso della cultura e dell'economia onde assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;

stabilire una società democratica avanzata e

collaborare al rafforzamento delle relazioni pacifiche e di efficace cooperazione tra tutti i popoli della terra.

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1- 1) La Spagna si costituisce in Stato sociale e democratico di diritto, che propugna come valori superiori del proprio ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'eguaglianza e il pluralismo politico.

2) La Sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.

3) La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare.

Omissis

TITOLO I. DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI (Omissis)

TITOLO II. LA CORONA

Art. 56. - 1) Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e stabilità, è arbitro e regolatore del funzionamento delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specie con le Nazioni che appartengono alla sua comunità storica, e esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione le leggi.

2) Ha il titolo di Re di Spagna e potrà utilizzare anche gli altri che competono alla Corona.

3) La persona del Re è inviolabile e non è soggetta ad alcuna responsabilità. I suoi atti dovranno essere sempre controfirmati nella forma stabilita dall'art. 64, essendo la loro validità subordinata a tale controfirma, salvo quanto disposto nell'art. 65, 2.

Art. 57. - 1) La Corona di Spagna è ereditaria nelle persone dei successori di Sua Maestà Juan Carlos I di Borbone, erede legittimo della dinastia storica. La successione al trono seguirà l'ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, essendo sempre preferita la linea anteriore a quelle posteriori; nella stessa linea, il grado più prossimo al più remoto; nello stesso grado, il maschio alla femmina; nello stesso sesso, la persona di età maggiore.

2) Il Principe ereditario, dal momento della nascita a quello in cui si produrrà il fatto che darà luogo alla sua ascesa al trono, avrà il titolo di Principe delle Asturie e tutti gli altri che spettano per tradizione al successore alla Corona di Spagna.

3) Qualora si estinguano tutte le linee che hanno diritto al trono, le Cortes provvederanno alla successione alla Corona nella forma più confacente agli interessi della Spagna.

4) Coloro che avendo diritto alla successione al trono, contraggono matrimonio malgrado l'espressa proibizione del Re e delle Cortes saranno esclusi con i loro discendenti dalla successione.

5) In caso di abdicazione, di rinuncia e per qualunque dubbio di fatto o di diritto che insorga riguardo alla successione alla Corona, provvederà una legge organica.

Art. 58. - La Regina consorte o il consorte della Regina non potrà svolgere funzioni costituzionali, salvo quanto disposto per la reggenza.

Art. 59. - 1) Quando il Re sia minore d'età, il padre o la madre di questo o, mancando i genitori, il parente maggiorenne primo nella linea di successione secondo l'ordine stabilito dalla Costituzione, eserciterà la reggenza fino a che il Re abbia raggiunto la maggiore età.

2) Qualora il Re divenga incapace di esercitare la sua autorità e tale incapacità, venga riconosciuta dalle Cortes, la reggenza sarà immediatamente assunta dal Principe ereditario, se maggiorenne. Qualora egli non lo sia, si procederà nel modo previsto dal comma precedente fino a che il Principe avrà raggiunto la maggiore età.

3) Qualora nessuno avesse il titolo per esercitare la reggenza, vi provvederanno le Cortes affidandola a una, tre o cinque persone.

4) Per esercitare la reggenza bisogna essere spagnoli e maggiorenni.

5) La reggenza sarà esercitata per mandato costituzionale e sempre in nome del Re.

Art. 60. - 1) Sarà tutore del Re minorenni colui che il Re defunto abbia designato nel suo testamento, a condizione che sia maggiorenne e spagnolo di nascita. Qualora manchi tale designazione, la tutela verrà esercitata dal padre o dalla madre finché saranno vedovi. In caso diverso, saranno le Cortes a nominare il tutore; tuttavia le funzioni di reggente e di tutore non potranno essere cumulate se non nella persona del padre, della madre o di ascendenti diretti del Re.

2) L'esercizio della tutela e parimenti incompatibile con qualunque carica o rappresentanza politica.

Art. 61. - 1) Il Re, al momento della sua proclamazione davanti alle Cortes, giurerà di adempiere fedelmente alle sue funzioni, osservare e far osservare la Costituzione e le leggi, nonché rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità autonome.

2) Il Principe ereditario, al raggiungimento della maggiore età, e il reggente o i reggenti, all'atto di assumere il loro incarico, presteranno lo stesso giuramento insieme con quello di fedeltà al Re.

Art. 62. - Spetta al Re:

A) approvare e promulgare le leggi;

B) convocare e sciogliere le Cortes e indire nuove elezioni nei termini previsti dalla Costituzione;

C) indire un referendum nei casi previsti dalla Costituzione;

D) proporre il candidato alla Presidenza del Governo e, nel caso, nominarlo, nonché porre fine alle sue funzioni nei termini previsti dalla Costituzione;

E) nominare e destituire i membri del Governo su proposta del Presidente;

F) emanare i decreti decisi nel Consiglio dei ministri, conferire le cariche civili e militari e concedere titoli e onorificenze a norma di legge;

G) essere informato delle questioni di Stato e presiedere, a tale effetto, le riunioni del Consiglio dei ministri, quando lo giudichi opportuno, su richiesta del Presidente del Governo;

H) il comando supremo delle forze armate;

I) esercitare il diritto di grazia secondo la legge, la quale non potrà autorizzare indulti generali;

L) l'alto patronato della Reali Accademie.

Art. 63. - 1) Il Re accredita gli ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici. I rappresentanti dei governi stranieri in Spagna sono accreditati presso di lui.

2) Al Re spetta esprimere il consenso dello Stato al momento di assumere impegni internazionali mediante trattati, in conformità con la Costituzione e le leggi.

3) Al Re spetta, previa autorizzazione delle Cortes, dichiarare la guerra e fare la pace.

Art. 64. - 1) Gli atti del Re saranno controfirmati dal Presidente del Governo e, nel caso, dai ministri competenti. La proposta e la nomina del Presidente del Governo e lo scioglimento delle Camere di cui all'art. 99 saranno controfirmati dal Presidente del Congresso.

2) Degli atti del Re saranno responsabili coloro che li controfirmano.

Art. 65. - 1) Dai bilanci dello Stato il Re riceve uno stanziamento globale per il mantenimento della sua famiglia e della Real Casa, che utilizza liberamente.

2) Il Re nomina e revoca discrezionalmente i membri civili e militari della Real Casa.

TITOLO III. LE CORTES

Capitolo 1. Le Camere

Art. 66. – 1. Le Cortes rappresentano il popolo spagnolo e sono formate dal Congresso dei deputati e dal Senato.

2. Le Cortes esercitano la potestà legislativa dello Stato, ne approvano i bilanci, controllano l'azione del Governo e hanno tutte le altre competenze attribuite loro dalla Costituzione.

3. Le Cortes sono inviolabili.

Art. 67

1. Nessuno potrà essere contemporaneamente membro delle due Camere né cumulare la nomina in un'Assemblea di Comunità Autonoma e quella di Deputato del Congresso.

2. I membri delle Cortes Generali non saranno vincolati da mandato imperativo.

3. Le riunioni di parlamentari che si svolgano senza la convocazione regolamentare non vincoleranno le Camere e non potranno esercitare le loro funzioni né pretendere i loro privilegi.

Art. 68

1. Il Congresso si compone di un minimo di 300 a un massimo di 400 Deputati eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto secondo le condizioni stabilite dalla legge.

2. La circoscrizione elettorale è la provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate ciascuna da un Deputato. La legge distribuirà il numero totale di Deputati assegnando una rappresentanza minima iniziale a ciascuna circoscrizione e distribuendo i rimanenti in proporzione alla popolazione.

3. L'elezione si verificherà in ogni circoscrizione attenendosi a criteri di rappresentanza proporzionale.

4. Il Congresso è eletto per quattro anni. Il mandato dei Deputati termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.

5. Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici. La legge riconoscerà e lo Stato faciliterà l'esercizio del diritto di voto per gli spagnoli che si trovino fuori del territorio di Spagna.

6. Le elezioni avranno luogo fra i trenta giorni e i sessanta giorni dal termine del mandato. Il Congresso eletto dovrà essere convocato entro i venticinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.

Art. 69

1. Il Senato è la Camera di rappresentanza territoriale.

2. In ogni provincia si eleggeranno quattro Senatori a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto per i votanti di ciascuna di esse, con le modalità indicate da una legge organica.

3. Nelle province insulari ogni isola o loro raggruppamento con Capitolo o Consiglio Insulare, costituirà una circoscrizione agli effetti dell'elezione dei Senatori, spettandone tre a ciascuna delle isole maggiori —Gran Canaria, Maiorca e Tenerife— e uno per ognuna delle seguenti isole o raggruppamenti: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.

4. Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggeranno ciascuna due Senatori.

5. Le Comunità Autonome designeranno inoltre un Senatore e uno in più per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. La designazione spetterà All'Assemblea legislativa o, in sua mancanza, all'Organo Collegiale Superiore della Comunità Autonoma conformemente a quello che stabiliranno gli Statuti, che assicureranno in ogni caso l'adeguata rappresentanza proporzionale.

6. Il Senato è eletto per quattro anni. Il mandato dei Senatori termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera. Omissis

Capitolo II. La formazione delle leggi

Omissis

Art. 82. - 1) Le Cortes potranno delegare al Governo la facoltà di emanare norme con forza di legge su determinate materie non comprese nell'articolo precedente.

2) La delega legislativa sarà concessa mediante una legge di base quando abbia per oggetto la redazione di testi articolati, o mediante una legge ordinaria quando si tratti di fondere vari testi legislativi in uno solo.

3) La delega legislativa al Governo dovrà avvenire in forma espressa, per una materia concreta e con fissazione del termine per il suo esercizio. La delega si esaurisce, una volta che il Governone abbia usato, mediante pubblicazione della norma relativa. Essa non si potrà intendere come concessa implicitamente e per un tempo indeterminato. Non sono permesse sottodeleghe ad autorità diverse dal Governo stesso.

4) Le leggi di base delimitano con precisione l'oggetto e la portata della delega legislativa, nonché i principi e i criteri che devono presiedere al suo esercizio.

5) L'autorizzazione a fondere testi legislativi stabilirà l'ambito normativo a cui si riferisce il contenuto della delega, specificando se si limita alla semplice redazione di un testo unico o se comprende la facoltà di correggere, chiarificare e armonizzare i testi legislativi da fondere.

6) Ferma restando la competenza propria dei tribunali, le leggi di delega potranno stabilire per ogni caso ulteriori formule di controllo.

Art. 83. - Le leggi di base non potranno in alcun caso:

A) autorizzare la modifica della legge di base stessa;

B) autorizzare ad emanare norme con efficacia retroattiva.

Art. 84. - Qualora una proposta di legge o di emendamento siano contrari ad una delega legislativa in vigore, il Governo è autorizzato ad opporsi a che essa faccia il suo corso. In tal caso si potrà presentare una proposta di legge per la deroga totale o parziale alla legge di delega.

Art. 85. - Le disposizioni di contenuto legislativo emanate dal Governo in virtù di una delega riceveranno la qualifica di decreti legislativi.

Art. 86. - 1) In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà, emanare disposizioni legislative provvisorie, che assumeranno la forma di decreti-legge e che non potranno influire sull'ordinamento delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, doveri e libertà dei cittadini di cui al Titolo I, sul regime delle Comunità autonome e sul diritto elettorale in generale.

2) I decreti-legge dovranno essere immediatamente sottoposti per la discussione e la votazione al Congresso dei deputati, convocato a tal fine, se non sia riunito, entro 30 giorni dalla promulgazione. Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente, entro detto termine, per la loro convalida o abrogazione, secondo una procedura speciale e sommaria stabilita dal regolamento.

3) Nel termine stabilito al paragrafo precedente, le Cortes potranno dar loro corso nella forma di progetti di legge mediante procedura d'urgenza.

Art. 87. - 1) L'iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato, conformemente alla Costituzione e ai regolamenti delle Camere.

2) Le Assemblee delle Comunità autonome potranno chiedere al Governo l'adozione di un progetto di legge o rimettere alla Presidenza del Congresso una proposta di legge delegando allo scopo davanti a questa Camera un massimo di tre dei loro membri.

3) Una legge organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso saranno necessarie non meno di 500.000 firme autenticate. Sono sottratte a tale iniziativa le materie proprie delle leggi organiche, tributarie o di carattere internazionale, nonché tutto ciò che è inerente alla concessione della grazia.

Art. 88. - I progetti di legge saranno approvati dal Consiglio dei ministri, che li sottoporrà al Congresso accompagnati dall'esposizione dei motivi e dei precedenti indispensabili perché sia possibile pronunciarsi in merito,

OMISSIS

TITOLO IV. IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE

Art. 97. - Il Governo dirige la politica interna ed estera, l'amministrazione civile e militare, nonché la difesa dello Stato. Esercita il potere esecutivo e quello di emanare regolamenti in conformità con la Costituzione e con le leggi.

Art. 98. - 1) Il Governo si compone di un Presidente, di eventuali Vicepresidenti, dei ministri e degli altri membri previsti dalla legge.

2) Il Presidente dirige l'azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri del medesimo, ferme restando la competenza e la responsabilità diretta di questi ultimi per quanto riguarda il loro operato.

3) I membri del Governo non potranno esercitare funzioni rappresentative al di fuori di quelle proprie del mandato parlamentare, né qualunque altra funzione pubblica che non sia inerente al loro incarico, e nemmeno attività, professionali o commerciali.

4) La legge regolerà lo status e le incompatibilità proprie dei membri del Governo.

Art. 99. - 1) Dopo ogni rinnovo del Congresso dei deputati, negli altri casi previsti dalla Costituzione in cui lo si ritenga opportuno, il Re, previa consultazione con i rappresentanti designati dai Gruppi politici con rappresentanza parlamentare, e tramite il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo.

2) Il candidato proposto ai sensi del comma precedente esporrà davanti al Congresso dei deputati il programma politico del Governo che intende formare e richiederà la fiducia della Camera.

3) Qualora il Congresso dei deputati, col voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, conceda la fiducia al suddetto candidato, il Re lo nominerà Presidente. In caso non si raggiunga la maggioranza assoluta, la stessa proposta sarà nuovamente votata 48 ore dopo la prima votazione e la fiducia s'intenderà, concessa qualora si ottenga la maggioranza semplice.

4) Se, effettuate le votazioni di cui sopra, non verrà concessa la fiducia, si presenteranno altre proposte nella forma prevista ai commi precedenti.

5) Se, trascorsi due mesi dalla prima votazione, nessun candidato avrà ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà le due Camere e indirà nuove elezioni, con la controfirma del Presidente del Congresso.

Art. 100. - Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re su proposta del Presidente del Governo.

Art. 101. - 1) Il Governo cessa le sue funzioni dopo l'effettuazione di elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione, o per dimissioni o morte del suo Presidente.

2) Il Governo uscente resterà in funzione fino all'insediamento di quello nuovo.

Art. 102. - 1) La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, quando ne sia il caso, davanti alla Sezione penale del Tribunale Supremo.

2) Quando l'accusa sia di tradimento o di qualunque altro reato contro la sicurezza dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, la loro incriminazione sarà possibile solo per iniziativa di un quarto dei membri del Congresso e con l'approvazione della maggioranza assoluta di essi.

3) La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile in nessuno dei casi contemplati dal presente articolo.

OMISSIS

TITOLO V. I RAPPORTI FRA IL GOVERNO E LE CORTES

Art. 108. - Il Governo risponde solidalmente del suo operato politico davanti al Congresso dei deputati.

Art. 109. - Le Camere e le loro Commissioni potranno ottenere, attraverso i loro Presidenti, le informazioni e l'aiuto necessari dal Governo e dai suoi dicasteri, nonché da qualunque autorità dello Stato e delle Comunità autonome.

Art. 110. - 1) Le Camere e le loro Commissioni possono richiedere la presenza dei membri del Governo.

2) I membri del Governo hanno accesso alle sessioni delle Camere e alle loro Commissioni, nonché la facoltà di farsi udire in quella sede, e possono chiedere che dei funzionari dei propri dicasteri riferiscano davanti ad esse.

Art. 111. - 1) Il Governo e ognuno dei suoi membri devono rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni che possono essere loro rivolte nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale.

2) Ogni interpellanza potrà dar luogo a una mozione, in cui la Camera esprimerà la propria posizione.

Art. 112. - Il Presidente del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può porre davanti al Congresso dei deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia s'intenderà concessa quando voti a favore la maggioranza semplice dei deputati.

Art. 113. - 1) Il Congresso dei deputati può far risultare la responsabilità politica del Governo con l'adozione a maggioranza assoluta di una mozione di censura.

2) La mozione di censura dovrà essere presentata almeno da un decimo dei deputati e dovrà, includere la proposta di una candidatura alla Presidenza del Governo.

3) La mozione di censura potrà essere votata solo trascorsi cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di questo termine potranno essere presentate mozioni alternative.

4) Se la mozione di censura non sarà approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un'altra durante la stessa sessione.

Art. 114. - 1) Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questo dovrà presentare le dimissioni al Re e successivamente si procederà alla designazione del Presidente del Governo ai sensi dell'art. 99.

2) Se il Congresso adotta una mozione di censura, il Governo deve presentare le dimissioni al Re e il candidato proposto nel testo della stessa mozione risulterà investito della fiducia della Camera agli effetti di cui all'art. 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo.

Art. 115. - 1) Il Presidente del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato o delle Cortes, che verrà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni.

2) La proposta di scioglimento non potrà, essere presentata quando sia stata avviata una mozione di censura.

3) Non potrà esservi un nuovo scioglimento prima che sia passato un anno da quello precedente, fatto salvo il disposto dell'art. 99, comma 5.

Art. 116. - 1) Una legge organica regolerà gli " stati d'allarme ", " di eccezione " e "d'assedio", nonché le competenze e restrizioni corrispondenti.

2) Lo " stato d'allarme " sarà dichiarato dal Governo, con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, per un termine massimo di quindici giorni, informandone il Congresso dei deputati riunito immediatamente allo scopo; senza l'autorizzazione di quest'ultimo detto termine non potrà essere prorogato. Il decreto stabilirà l'ambito territoriale a cui si estendono gli effetti della dichiarazione.

3) Lo " stato di eccezione " sarà dichiarato dal Governo con decreto deciso dal Consiglio dei ministri, previa autorizzazione del Congresso dei deputati. L'autorizzazione e la proclamazione dello " stato di eccezione " dovrà indicare espressamente gli effetti di quest'ultimo, l'ambito territoriale a cui si estende e la sua durata, che non potrà superare, è trenta giorni, prorogabili per altri trenta alle stesse condizioni.

4) Lo " stato d'assedio " sarà dichiarato dal Congresso dei deputati a maggioranza assoluta, su esclusiva proposta del Governo. Il Congresso ne determinerà l'ambito territoriale, la, durata e le condizioni.

5) Non si potrà procedere allo scioglimento del Congresso mentre sia in atto qualcuno degli " stati " contemplati nel presente articolo, restando automaticamente convocate le Camere qualora non siano in sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri Poteri costituzionali dello Stato, non potrà essere interrotto mentre siano in atto i suddetti " stati ".

Sciolto il Congresso o spirato il suo mandato, qualora si verifichi una situazione che possa dar luogo ad uno qualunque degli stati suddetti, le funzioni del Congresso saranno assunte dalla sua Commissione permanente.

6) La dichiarazione dello " stato d'allarme " e " di eccezione " o " di assedio " non modificherà il principio della responsabilità del Governo e dei suoi rappresentanti, riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi.

TITOLO VI. IL POTERE GIUDIZIARIO

Omissis

TITOLO VII. ECONOMIA E FINANZA

Omissis

Art. 133. - 1) Il potere originario d'imporre tributi spetta esclusivamente allo Stato, mediante legge.

2) Le Comunità autonome e gli enti locali potranno stabilire ed esigere tributi conformemente alla Costituzione e alle leggi.

3) Ogni beneficio fiscale che riguardi i tributi dello Stato dovrà essere stabilito mediante legge.

4) Le amministrazioni pubbliche potranno contrarre impegni finanziari ed effettuare spese solo in conformità con le leggi.

134 Omissis

Art. 135.- 1. Tutte le pubbliche amministrazioni adeguano i propri atti al principio della stabilità di bilancio.

2. Lo Stato e le Comunità Autonome non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i limiti stabiliti, se del caso, dall'Unione europea per i suoi Stati membri. Una legge organica fissa il

livello massimo consentito del deficit strutturale dello Stato e delle Comunità autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno lordo. Gli Enti locali devono mantenere un equilibrio di bilancio.

3. Lo Stato e le Comunità autonome sono autorizzati con legge ad emettere debito pubblico o contrarre crediti. I crediti diretti a soddisfare il pagamento d'interessi e capitali del debito pubblico delle amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione. Il volume di debito pubblico di tutte le autorità pubbliche in relazione al prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che compromettano seriamente la sostenibilità finanziaria o economica o sociale dello Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati.

5. Una legge organica attua i principi di cui al presente articolo, così come la partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento istituzionale tra le pubbliche amministrazioni in materia di politica fiscale e finanziaria. In ogni caso, prevede:

a) la distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie pubbliche amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento e il modo e il tempo di correzione degli scostamenti che per entrambi si possono verificare;

b) la metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale;

c) la responsabilità di ogni pubblica amministrazione in caso di violazione degli obiettivi di stabilità di bilancio.

6. Le Comunità Autonome, in conformità ai rispettivi statuti e nei limiti di cui al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l'applicazione effettiva del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio.

TITOLO VIII. L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLO STATO

Capitolo I. Principi generali

Art. 137. - Lo Stato è organizzato territorialmente in Municipi, Province e Comunità autonome. Tutti questi enti godono di autonomia nella gestione dei propri interessi.

Art. 138. - 1) Lo Stato garantisce l'effettiva attuazione del principio di solidarietà, di cui all'art. 2 della Costituzione vegliando sull'instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo, con particolare considerazione per la situazione insulare.

2) Le differenze fra gli statuti delle varie Comunità autonome non potranno in nessun caso implicare privilegi economici o sociali.

Art. 139. - 1) Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in qualunque parte del territorio dello Stato.

2) Nessuna autorità potrà adottare misure che direttamente o indirettamente ostacolino la libertà delle persone di circolare e stabilire la loro residenza, nonché la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo.

Capitolo II. L'amministrazione locale

Art. 140. - La Costituzione garantisce l'autonomia dei Municipi. Questi avranno piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione compete ai rispettivi Consigli comunali, formati dal Sindaco e dai consiglieri. I consiglieri saranno eletti dagli abitanti del Municipio a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, nella forma stabilita dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai consiglieri o da gli abitanti. La legge regolerà le condizioni in cui potrà applicarsi il regime del Consiglio aperto.

Art. 142. - Le finanze locali dovranno poter disporre dei mezzi sufficienti per l'esercizio delle funzioni che la legge affida ai rispettivi organi di gestione e saranno alimentate essenzialmente da tributi propri e dalla partecipazione a quelli dello Stato e delle Comunità autonome.

Capitolo III. Le Comunità autonome

Art. 143. - 1) Nell'esercizio del diritto all'autonomia di cui all'art. 2 della Costituzione, le Province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le Province d'importanza regionale storica potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità autonome, conformemente a quanto disposto in questo titolo e nei rispettivi statuti.

2) L'iniziativa del processo autonomistico spetta a tutte le Deputazioni interessate, o all'organo interinsulare corrispondente, unitamente ai due terzi dei Municipi, la cui popolazione rappresenti, almeno, la maggioranza del corpo elettorale di ogni Provincia o isola. Queste condizioni dovranno essere soddisfatte nel termine di sei mesi dalla prima decisione presa in merito da qualcuno degli organi locali interessati.

3) L'iniziativa, quando non vada a buon fine, potrà ripetersi solo dopo cinque anni.

Art. 144. - Le Cortes, con legge organica e per motivi d'interesse nazionale, potranno:

A) autorizzare la costituzione di una Comunità autonoma anche se il suo ambito territoriale non superi quello di una Provincia e non ricorrano le condizioni di cui all'art. 143, comma 1;

B) autorizzare o concordare, nel caso, uno statuto di autonomia per territori non compresi nell'organizzazione provinciale;

C) sostituirsi agli organi locali nell'iniziativa di cui all'art. 143, comma 2.

Art. 145. - 1) In nessun caso si ammetterà la federazione delle Comunità autonome.

2) Gli statuti potranno stabilire i casi, le condizioni e i termini in cui le Comunità autonome potranno accordarsi fra loro per la gestione e prestazione di servizi propri delle stesse, come pure il carattere e gli effetti della corrispondente comunicazione alle Cortes.

Art. 146. - Il progetto di statuto sarà elaborato da un'assemblea formata dai membri della Deputazione, o dell'organo interinsulare delle Province interessate, e dai deputati e senatori in queste eletti; sarà, quindi, presentato alle Cortes affinché compia il suo iter come legge.

Art. 147. - 1) Ai sensi della presente Costituzione, gli statuti rappresentano la norma istituzionale basilare di ogni Comunità autonoma e lo Stato li riconoscerà e tutelerà come parte integrante del proprio ordinamento giuridico.

2) Gli statuti di autonomia dovranno contenere:

A) la denominazione della Comunità che meglio corrisponda all'identità storica di questa;

B) la delimitazione del suo territorio;

C) la denominazione, organizzazione e sede delle istituzioni autonome della Comunità;

D) Le competenze assunte nell'ambito stabilito dalla Costituzione e le basi per il trasferimento alla Comunità dei relativi servizi.

3) La riforma degli statuti si adeguerà alla procedura stabilita dagli stessi e richiederà, in ogni caso, l'approvazione delle Cortes mediante legge organica.

Art. 148. - 1) La Comunità autonoma potrà essere competente nelle seguenti materie:

- 1) L'organizzazione delle sue istituzioni di autogoverno.
- 2) Le modifiche dei confini municipali compresi nel suo territorio e, in generale, le funzioni che competono all'amministrazione statale riguardo agli organi di gestione locali e il cui trasferimento sia autorizzato dalla legislazione sul regime locale.
- 3) La sistemazione del territorio, l'urbanistica e gli alloggi.
- 4) Le opere pubbliche che interessano la Comunità autonoma nel suo territorio.
- 5) Le ferrovie e le strade il cui percorso si sviluppa integralmente nel territorio della Comunità autonoma e, nei medesimi termini, i trasporti che avvengono con questi mezzi o via cavo.
- 6) I porti di rifugio, i porti e gli aeroporti sportivi e, in generale, quelli che non svolgono attività commerciali.
- 7) L'agricoltura e l'allevamento, in conformità con le norme economiche generali.
- 8) Le montagne e lo sfruttamento di foreste e pascoli.
- 9) La gestione in materia di protezione dell'ambiente.
- 10) I progetti, la costruzione e lo sfruttamento delle risorse idrauliche, dei canali e dei terreni irrigui che interessano la Comunità autonoma; le acque minerali e termali.
- 11) La pesca nelle acque interne, la produzione di frutti di mare e la piscicoltura, la caccia e la pesca fluviale.
- 12) Le fiere di carattere interno.
- 13) Lo stimolo allo sviluppo economico della Comunità, autonoma in vista degli obiettivi stabiliti dalla politica economica nazionale.
- 14) L'artigianato.
- 15) I musei, le biblioteche e i conservatori di musica che interessano la Comunità autonoma.
- 16) Il patrimonio monumentale che interessa la comunità autonoma.
- 17) L'incremento della cultura, della ricerca e, nel caso, dell'insegnamento della lingua della Comunità autonoma.

- 18) La promozione e l'organizzazione del turismo nel suo ambito territoriale.
 - 19) La promozione dello sport e l'adeguata utilizzazione del tempo libero.
 - 20) L'assistenza sociale.
 - 21) L'igiene e la salute pubblica.
 - 22) La vigilanza e la protezione dei suoi edifici e delle sue installazioni. Il coordinamento ed ogni altro potere per quanto riguarda le polizie locali nei termini stabiliti da una legge organica.
- 2) Trascorsi cinque anni e mediante riforma dei loro statuti, le Comunità autonome potranno allargare le loro competenze nell'ambito stabilito dall'art. 149.

Art. 149. – 1. Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie:

- 1) La regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri costituzionali.
- 2) Nazionalità, immigrazione, emigrazione, condizione degli stranieri e diritto di asilo.
- 3) Relazioni internazionali.
- 4) Difesa e forze armate.
- 5) Amministrazione della giustizia.
- 6) Legislazione commerciale, penale e carceraria; legislazione processuale, fatte salve le speciali e necessarie disposizioni che in questa materia derivino dalle particolarità del diritto positivo delle Comunità, autonome.
- 7) Legislazione del lavoro, senza pregiudizio per la sua attuazione da parte degli organi delle Comunità autonome.
- 8) Legislazione civile, fermi restando il mantenimento, la modifica e lo sviluppo da parte delle Comunità autonome dei diritti civili, forali o speciali, ove esistano. In ogni caso, le disposizioni relative all'applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, i rapporti giuridico-civili relativi alle forme di matrimonio, la disciplina in materia di registri e strumenti pubblici, le basi degli impegni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di legge e la determinazione delle fonti del diritto, con riguardo, in quest'ultimo caso, alle norme di diritto forale o speciale.

- 9) Legislazione in materia di proprietà intellettuale e industriale.
- 10) Regime doganale e tariffario; commercio estero.
- 11) Sistema monetario: divise, cambio e convertibilità; basi della disciplina del credito, banche e assicurazioni.
- 12) Legislazione in materia di pesi e misure, determinazione dell'ora ufficiale.
- 13) Basi e coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica.
- 14) Finanze generali e debito dello Stato.
- 15) Promozione e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica.
- 16) Uffici sanitari costieri e di confine. Basi e coordinamento generale della sanità. Legislazione in materia di prodotti farmaceutici.
- 17) Legislazione di base e regime economico della previdenza sociale, ferma restando l'esecuzione dei suoi servizi da parte delle Comunità autonome.
- 18) Basi del regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei suoi funzionari, che in ogni caso garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti ad esse; procedura amministrativa comune, ferme restando le particolarità derivanti dall'organizzazione propria delle Comunità autonome; legislazione in materia di esproprio forzato; legislazione di base in materia di contratti e concessioni amministrative e circa il regime della responsabilità, di tutte le amministrazioni pubbliche.
- 19) Pesca marittima, senza pregiudizio per le competenze attribuite in questo campo alle Comunità autonome.
- 20) Marina mercantile e immatricolazione delle imbarcazioni; illuminazione delle coste e segnalazioni marittime; porti d'interesse generale; aeroporti d'interesse generale; controllo dello spazio aereo, transito e trasporto aereo, servizio meteorologico e immatricolazione di aeromobili.
- 21) Ferrovie e trasporti terrestri che interessino il territorio di più di una Comunità autonoma; regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione dei veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni.

22) Legislazione, sistemazione e concessione di risorse e installazioni idrauliche quando le acque scorrono sul territorio di più di una Comunità autonoma, e autorizzazione a usare installazioni elettriche quando il loro uso riguardi anche un'altra Comunità o il trasporto dell'energia esca dall'ambito territoriale della Comunità interessata.

23) Legislazione di base in materia di difesa dell'ambiente, ferma restando la facoltà delle Comunità autonome di emanare ulteriori norme di salvaguardia. Legislazione di base in materia di montagne, sfruttamento di foreste e pascoli, tratturi per il bestiame.

24) Opere pubbliche d'interesse generale o la cui realizzazione riguardi più d'una Comunità autonoma.

25) Basi della regolamentazione in materia di miniere e di energia.

26) Norme in materia di produzione, commercio, possesso ed uso di armi ed esplosivi.

27) Norme di base in materia di stampa, radio e televisione e, in generale, di tutti i mezzi di comunicazione sociale, fatte salve le facoltà che competono alle Comunità autonome per lo sviluppo e l'attuazione delle norme suddette.

28) Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo contro l'esportazione e la spogliazione; musei, biblioteche e archivi di proprietà statale, senza pregiudizio per la loro gestione da parte delle Comunità autonome.

29) Pubblica sicurezza, fatta salva la possibilità per le Comunità autonome d'istituire servizi di polizia nella forma prevista dai rispettivi statuti e sulla base del disposto di una legge organica.

30) Condizioni di ottenimento, rilascio e omologazione di titoli accademici e professionali; norme di base per la realizzazione dell'art. 27 della Costituzione al fine di garantire l'adempimento degli obblighi dei poteri pubblici in questo campo.

31) Statistiche per fini statali.

32) Autorizzazione a indire consultazioni popolari mediante referendum.

2. Senza pregiudizio per le competenze che potranno assumere le Comunità autonome, lo Stato considererà l'attività svolta al servizio della cultura come dovere e funzione essenziali e favorirà le comunicazioni culturali fra le Comunità autonome, d'accordo con esse.

3. Le materie non espressamente attribuite allo Stato da questa Costituzione potranno competere alle Comunità autonome in virtù dei rispettivi statuti. La competenza per materie non contemplate dagli

statuti autonomistici spetterà allo Stato, le cui norme prevarranno, in caso di conflitto, su quelle delle Comunità autonome per tutto quanto non ricada sotto l'esclusiva competenza di queste. Il diritto statale sarà, in ogni caso, suppletivo di quello delle Comunità autonome.

Art. 150. - 1) Le Cortes, nelle materie di competenza statale, potranno attribuire a tutte le Comunità o ad alcune di esse la facoltà di emanare per proprio conto norme legislative sulla base dei principi, delle basi o delle direttrici fissati da una legge statale. Senza pregiudizio per la competenza dei tribunali, in ogni legge-quadro si stabiliranno le modalità di controllo delle Cortes sulle norme emanate dalle Comunità autonome.

2) Lo Stato potrà trasferire o delegare alle Comunità autonome, mediante legge organica, determinate facoltà in una materia di competenza statale che, per loro natura, siano suscettibili di trasferimento o delega. La legge prevederà in ciascun caso il relativo trasferimento di mezzi finanziari, nonché le forme di controllo che lo Stato si riserverà.

3) Lo Stato potrà emanare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità autonome, sia pure nel caso di materie di loro competenza, quando lo esiga l'interesse generale. Spetta alle Cortes, a maggioranza assoluta di ogni Camera, valutare la necessità di tale iniziativa.

Art. 151. – 1. Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni di cui all'art. 148, comma 2, quando l'iniziativa del processo autonomistico decisa nel termine di cui all'art. 143, comma 2, dalle Deputazioni, o dagli organi interinsulari corrispondenti, e dai tre quarti dei Municipi di ognuna delle Province interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse, sia anche ratificata con referendum dal voto affermativo della maggioranza assoluta degli elettori di ogni Provincia, secondo il disposto di una legge organica.

2. Nel caso previsto al comma precedente, la procedura per l'elaborazione dello statuto sarà la seguente:

1) Il Governo convocherà i deputati e i senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale aspirante all'autogoverno affinché si riuniscano in assemblea, al solo scopo di elaborare il relativo progetto di statuto autonomistico, attraverso l'accordo della maggioranza dei membri.

2) Una volta approvato dall'assemblea dei parlamentari, il progetto di statuto sarà rimesso alla Commissione costituzionale del Congresso che, entro due mesi, lo esaminerà con la collaborazione e l'assistenza di una delegazione dell'assemblea proponente per stabilire di comune accordo la sua formulazione definitiva.

3) Una volta raggiunto detto accordo, il testo risultante sarà sottoposto a referendum fra l'elettorato delle Province comprese nell'ambito territoriale del progettato statuto.

4) Se il progetto di statuto sarà approvato in ogni Provincia con la maggioranza dei voti validi, verrà successivamente presentato alle Cortes. Le due Camere in sessione plenaria decideranno sul testo mediante voto di ratifica. Approvato che sia lo statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge.

5) Qualora non si raggiunga l'accordo di cui al paragrafo 2° di questo comma, il progetto di statuto sarà inoltrato come progetto di legge alle Cortes. Il testo da queste approvato sarà sottoposto a referendum fra l'elettorato delle Province comprese nell'ambito territoriale del progettato statuto. Qualora esso venga approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi in ogni Provincia, si procederà alla sua promulgazione ai sensi del paragrafo precedente.

3) Nei casi di cui ai paragrafi 4° e 5° del comma precedente, la mancata approvazione del progetto di statuto da parte di una o più Province non impedirà la costituzione da parte delle rimanenti della Comunità autonoma progettata, nella forma stabilita dalla legge organica prevista nel comma 1° di questo articolo.

Art. 152. - 1) Negli statuti approvati con la procedura di cui al precedente articolo l'organizzazione istituzionale autonomistica si baserà su di un'Assemblea legislativa eletta a suffragio universale, secondo un sistema di rappresentanza proporzionale che assicuri, inoltre, la rappresentanza delle diverse zone del territorio; un Consiglio di governo con funzioni esecutive e amministrative; un Presidente eletto dall'Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, a cui spetta la direzione del Consiglio di governo, la rappresentanza suprema della Comunità e quella ordinaria dello Stato nella Comunità stessa. Il Presidente e i membri del Consiglio di governo saranno politicamente responsabili davanti all'Assemblea. Ferma restando la giurisdizione che compete al Tribunale Supremo, l'organizzazione giudiziaria nell'ambito territoriale della comunità autonoma farà capo ad un Tribunale Superiore di giustizia. Gli statuti delle Comunità autonome potranno indicare i casi e le forme di partecipazione di queste all'organizzazione delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò secondo il disposto della Legge organica sul Potere giudiziario e sulla base dell'unità e indipendenza di questo. Fatto salvo il disposto dell'art. 123, per le istanze processuali successive, nel caso, si adiranno gli organi giudiziari ubicati nel territorio della Comunità autonoma in cui si trovi l'organo competente in prima istanza.

2) Una volta sanzionati e pubblicati, i vari statuti potranno essere modificati solo mediante le procedure in essi indicate e con referendum fra gli elettori delle rispettive circoscrizioni.

3) Mediante il raggruppamento di Municipi limitrofi, gli statuti potranno stabilire circoscrizioni territoriali proprie, con piena personalità giuridica.

Art. 153. - Il controllo sull'attività degli organi delle Comunità autonome sarà, esercitato:

A) dal Tribunale Costituzionale, per quanto riguarda la costituzionalità delle loro disposizioni normative con forza di legge;

B) dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 150, comma 2;

C) dalla giurisdizione contenzioso-amministrativa, per quanto concerne l'amministrazione autonoma e i relativi regolamenti;

D) dal Tribunale dei Conti, nelle materie economiche e del bilancio.

Art. 154. - Un Delegato del Governo dirigerà l'amministrazione statale nel territorio della Comunità autonoma, coordinandola, nel caso, con l'amministrazione della Comunità.

Art. 155. - 1) Qualora una Comunità autonoma non adempia agli obblighi imposti dalla Costituzione o da altre leggi, o agisca in modo da attentare gravemente all'interesse della Spagna, il Governo, previa intimazione al Presidente della Comunità e, nel caso in cui non sia ascoltato, con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà adottare le opportune misure per costringere la Comunità ad adempiere ai suddetti obblighi o per proteggere l'interesse generale in pericolo.

2) Per l'attuazione delle misure di cui al comma precedente, il Governo potrà dare istruzioni a tutte le autorità delle Comunità autonome.

Art. 156. - 1) Le Comunità autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l'adempimento delle loro funzioni, in base ai principi di coordinamento con le finanze statali e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.

2) Le Comunità autonome potranno agire come delegati o collaboratori dello Stato per la riscossione, la gestione e la liquidazione delle risorse tributarie di questo, secondo le leggi e gli statuti.

Art. 157. - 1) Le risorse delle Comunità autonome sono costituite da:

A) le imposte cedute in tutto o in parte dallo Stato; le sovrimposte su imposte statali ed altre forme di partecipazione alle entrate dello Stato;

B) le loro imposte, tasse e contributi speciali;

C) i trasferimenti di un fondo di compensazione interterritoriale ed altre assegnazioni a carico dei bilanci generali dello Stato;

D) gli utili derivanti dal loro patrimonio ed entrate di diritto privato;

E) il prodotto delle operazioni di credito.

2) Le Comunità autonome non potranno in nessun caso adottare misure tributarie nei riguardi di beni situati fuori del loro territorio o che ostacolino la libera circolazione di merci o servizi.

3) Mediante legge organica si potrà regolare l'esercizio delle competenze finanziarie elencate al comma 1 di questo articolo, le norme intese a risolvere i conflitti che possano insorgere e le possibili forme di collaborazione finanziaria tra le Comunità autonome e lo Stato.

Art. 158. - 1) I bilanci generali dello Stato potranno stabilire uno stanziamento a favore delle Comunità autonome in funzione del volume dei servizi e delle attività statali da esse svolti, nonché della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici fondamentali su tutto il territorio spagnolo.

2) Al fine di correggere squilibri economici interterritoriali e rendere operante il principio di solidarietà, si costituisce un Fondo di compensazione destinato a spese d'investimento, le cui risorse, quando ne sia il caso, saranno distribuite dalle Cortes fra le Comunità autonome e le Province.

TITOLO IX. IL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

Art. 159. - 1) Il Tribunale Costituzionale si compone di 12 membri nominati dal Re. Di questi, 4 su proposta del Congresso, così la maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, 4 su proposta del Senato, con identica maggioranza, 2 su proposta del Governo e 2 su proposta del Consiglio generale del Potere giudiziario.

OMISSIS

Art. 161. - 1) Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione su tutto il territorio spagnolo ed è competente a giudicare:

A) del ricorso d'incostituzionalità contro leggi e disposizioni normative aventi forza di legge. La dichiarazione d'incostituzionalità di una norma giuridica con forza di legge, interpretata dalla giurisprudenza, avrà effetto su questa, ma la sentenza o le sentenze non più appellabili non perderanno il valore di cosa giudicata;

B) del ricorso di tutela (*amparo*) per la violazione dei diritti e delle libertà di cui all'art. 53,2 di questa Costituzione, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge;

C) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità autonome, e dei conflitti fra queste ultime;

D) delle altre materie che gli attribuiranno la Costituzione o le leggi organiche.

2) Il Governo potrà impugnare davanti al Tribunale Costituzionale le disposizioni e le decisioni adottate dagli organi delle Comunità autonome. L'impugnazione produrrà la sospensione della disposizione o della decisione impugnata, ma il Tribunale, da parte sua, dovrà ratificarla o annullarla entro un periodo non superiore a cinque mesi.

Omissis

TITOLO X. LA REVISIONE COSTITUZIONALE

Art. 166. - L'iniziativa della revisione costituzionale verrà esercitata nei termini previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 87.

Art. 167. - 1) I progetti di revisione costituzionale dovranno essere approvati da una maggioranza dei tre quinti di ciascuna delle Camere. Se non vi sarà accordo fra di esse, si cercherà di ottenerlo mediante la creazione di una commissione composta in egual numero di deputati e senatori, la quale presenterà un testo che sarà votato dal Congresso e dal Senato.

2) Se non si otterrà l'approvazione mediante il procedimento di cui al comma precedente, e sempre che il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, con la maggioranza dei due terzi, potrà approvare la riforma.

3) Approvata la riforma dalle Cortes, questa sarà sottoposta a referendum per la sua ratifica quando lo richieda, entro i quindici giorni successivi alla sua approvazione, la decima parte dei membri di una qualsiasi delle Camere.

Art. 168. - 1) Qualora si intenda promuovere la revisione completa della Costituzione o una revisione parziale riguardante: il Titolo preliminare; il Capitolo II, Sezione I, del Titolo I; o il Titolo II, si procederà all'approvazione di tale delibera a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, e allo scioglimento immediato delle Cortes.

2) Le Camere elette dovranno ratificare la decisione e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere.

3) Una volta approvata dalle Cortes, la revisione sarà sottoposta a referendum per la sua ratifica.

Art. 169. - Non si potrà iniziare la revisione costituzionale in tempo di guerra o quando si presenti una delle situazioni previste nell'art. 116.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Omissis

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Omissis

6- COSTITUZIONE FEDERALE SVIZZERA DEL 2000



“La presente nuova Costituzione è più completa, più comprensibile e, sotto il profilo sistematico, assai più chiara di quella vigente. Questa trasparenza è importante perché una costituzione ha anche una funzione informativa. In una democrazia l’ordinamento giuridico fondamentale dello Stato non dev’essere accessibile unicamente agli specialisti del diritto.”

Dal libretto illustrativo ufficiale curato dall’Amministrazione federale

La Costituzione federale svizzera è stata votata dal parlamento (Assemblea federale composta come dice l’art. 148 che segue) il 18 dicembre 1998 e ratificata col referendum del 18 aprile 1999, a maggioranza dei cantoni e dei cittadini, è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. Il testo precedente, dal quale si differenzia più che per i contenuti, per la struttura, per l’aggiornamento del linguaggio e per il rilievo dato ai diritti fondamentali e dei cittadini, risaliva al 1874. Quest’ultimo testo, a sua volta, somigliava a quello del 1848. La Costituzione del 1874 venne modificata oltre 125 volte. Si riportano le parti del testo del 2000 rilevanti rispetto ai temi della forma federale e della forma di governo. Dalla sua entrata in vigore ha già subito varie revisioni che hanno investito numerosi articoli; tra le più significative tra queste revisioni quella che ha consentito l’adesione all’Onu. La Costituzione è stata modificata l’ultima volta con votazione popolare nel settembre 2012.

PREAMBOLO

In nome di Dio Onnipotente,
il Popolo svizzero e i Cantoni,
consci della loro responsabilità di fronte al creato,
risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,
determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,
coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,
consci che è libero soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

TITOLO 2: DIRITTI FONDAMENTALI, DIRITTI DI CITTADINANZA E FINI SOCIALI OMISSIS

TITOLO 3: FEDERAZIONE, CANTONI E COMUNI

Capo 1: Rapporti Federazione/Cantoni

Art. 42 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati della Costituzione.

[2. Abrogato]

Art. 43 Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Art. 43a

Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

1. La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.
2. La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.
3. La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.
4. Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.
5. I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Art. 44 Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

1. I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

2. Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

3. La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Art. 47 Autonomia dei Cantoni

La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

Art. 48 Trattati intercantonali

1. I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

2. La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3. I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

4. Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

5. I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.

Art. 48 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

1. Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- a. esecuzione di pene e misure;
- b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c. scuole universitarie cantonali;
- d. istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;

- e. gestione dei rifiuti;
- f. depurazione delle acque;
- g. trasporti negli agglomerati;
- h. medicina di punta e cliniche speciali;
- i. istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

2. L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

3. La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Art. 50 Comuni (omissis)

Art. 51 Costituzioni cantonali

1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 Ordine costituzionale

1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

2 La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.

Art. 53 Territorio cantonale (omissis)

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54 Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 56 omissis

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57 Sicurezza

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito

1. La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

2. L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3. Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.

Art. 59-61 omissis

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a Spazio formativo svizzero

1. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

2. La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3. Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 Scuola

1. Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2. I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.
3. I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.
4. Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
5. La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico
6. È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

Art. 63-125 Omissis

Capo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126-127 omissis

Art. 128 Imposte dirette

1. La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:
 - a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
 - b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.
 - [c.] abrogata
2. Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3. Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.
4. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.

Art. 129 Armonizzazione fiscale

1. La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.
2. L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.
3. La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Artt. 130-136 Omissis

TITOLO QUARTO: POPOLO E CANTONI

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici

1. I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.
2. Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

1. 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2. Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

1. 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2. L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.
3. Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.
4. Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se

respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

5. L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

[Art. 139a- *Prima accettato nella votazione popolare e poi respinto, questo articolo non è mai entrato in vigore*]

Art. 139b - Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

1. Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

2. Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3. Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 Referendum obbligatorio

1. Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

a. le modifiche della Costituzione;

b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;

c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

2. Sottostanno al voto del Popolo:

a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;

[a-bis]

b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;

c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Art. 141 Referendum facoltativo

1. Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

a. le leggi federali;

b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;

c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;

d. i trattati internazionali:

1. di durata indeterminata e indenunciabili,

2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,
3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

[2.] *abrogato*

Art. 141a- Attuazione dei trattati internazionali

1. Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.
2. Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Art. 142 Maggioranze richieste

1. I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.
2. I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3. L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.
4. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

TITOLO QUINTO: AUTORITÀ FEDERALI

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità

1. Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2. I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3. La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 146-147 omissis

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto

1. L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.
2. L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

- 1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
2. I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
3. Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4. I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati

1. Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
2. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
3. La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 175 Composizione e elezione

- 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
- 2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
- 3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.
- 4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

Art. 176 Presidenza

1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Artt. 178-179 omissis

Art. 180 Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Artt. 181-185 omissis

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli dai Cantoni con l'estero.

4 Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

1. Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
2. La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.
3. Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

1. Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
 - a. del diritto federale;
 - b. del diritto internazionale;
 - c. del diritto intercantonale;
 - d. dei diritti costituzionali cantonali;
 - e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
 - f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

[1bis] *mai entrato in vigore*

2. Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
3. La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
4. Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

1. La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2. Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3. In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4. La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Artt. 191a – 191c omissis

TITOLO SESTO: REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio

1. La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale

1. La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.
2. Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
3. Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4. Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale

1. La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.
2. Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3. L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.

Art. 195 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 omissis

Art. 197 (*Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999*)

1. Adesione della Svizzera all'Onu

1. La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Numeri 1-9 omissis

Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 *omissis*